SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 aprile 2005, n. **69.**

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro », relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e 34, paragrafo 2, lettera *b)*, del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera *a)*, constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

ART. 3.

(Applicazione della riserva parlamentare).

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

ART. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto

europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

ART. 5.

(Garanzia giurisdizionale).

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.

3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

ART. 6.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;

d) natura e qualificazione giuridica del reato;

e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere *a), c), d), e)* ed *f)* del comma 1, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovrà pervenire tradotto in lingua italiana.

ART. 7.

(Casi di doppia punibilità).

1. L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.

4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

ART. 8.

(Consegna obbligatoria).

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o

indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di

costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

cc) falsificare mezzi di pagamento;

dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

ART. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari).

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arre-

sto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-*bis*, 274, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

ART. 10.

(Inizio del procedimento).

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

ART. 11.

(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediata-

mente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

ART. 12.

(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

ART. 13.

(Convalida).

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

ART. 14.

(Consenso alla consegna).

1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e

delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.

2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

ART. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio è redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

ART. 16.

(Informazioni e accertamenti integrativi).

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

ART. 17.

(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 18.

(Rifiuto della consegna).

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per

la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere;

l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;

r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le

esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 19.

(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sottoelencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata *in absentia*, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata *in absentia*, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

ART. 20.

(Concorso di richieste di consegna).

1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al

mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

ART. 21.

(Termini per la decisione).

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata è posta immediatamente in libertà.

ART. 22.

(Ricorso per cassazione).

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

ART. 23.

(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

ART. 24.

(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

ART. 25.

(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere *a), e)* ed *f)*, e comma 3.

ART. 26.

(Principio di specialità).

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

ART. 27.

(Transito).

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

CAPO II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

ART. 28.

(Competenza).

1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

ART. 29.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

ART. 30.

(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) identità e cittadinanza del ricercato;

b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;

d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

ART. 31.

(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

ART. 32.

(Principio di specialità).

1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

ART. 33.

(Computabilità della custodia cautelare all'estero).

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.

CAPO III

MISURE REALI

ART. 34.

(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

ART. 35.

(Sequestro e consegna di beni).

1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

ART. 36.

(Concorso di sequestri).

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello

Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Capo IV
SPESE

Art. 37.
(Spese).

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.
(Obblighi internazionali).

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

Art. 39.
(Norme applicabili).

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Art. 40.
(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4246):

Presentato dai deputati KESSLER, FINOCCHIARO, BONITO, CARBONI e RANIERI il 30 luglio 2003.

In data 19 aprile 2004 i deputati hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 settembre 2003 con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 24 settembre 2003; 1, 7 e 8 ottobre 2003; 13 e 20 novembre 2003; 4, 16 e 17 marzo 2004.

Esaminato in aula il 19 e 27 aprile 2004; 5, 6, 11 maggio 2004 e approvato il 12 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2958):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª 3ª, 5ª, 14ª commissione speciale in materia di infanzia e di minori e commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla 2ª commissione il 14 e 16 settembre 2004; 7, 12 e 13 ottobre 2004.

Esaminato in aula il 20 ottobre 2004; 2 novembre 2004 e approvato con modificazioni, il 26 gennaio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 4246/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 2005, con il parere delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione il 2, 8, 9 e 10 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 14 e 17 febbraio 2005 e approvato con modificazioni il 22 febbraio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 2958/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 febbraio 2005 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione in sede referente il 10 e 16 marzo 2005.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 16 marzo 2005 con parere della 1ª commissione.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 10 e 16 marzo 2005 e approvato con modificazioni il 17 marzo 2005.

Camera dei deputati (atto n. 4246/*D*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 marzo 2005 con il parere delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 22 marzo 2005 ed il 6 aprile 2005.

Esaminato in aula l'11 aprile 2005 e approvato il 12 aprile 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— La legge 4 agosto 1955, n. 848 reca: (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1955 n. 221.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 583 del codice penale:

«Art. 583 *(Circostanze aggravanti)*. — La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5.».

Note all'art. 9:

— Il titolo I del Libro IV del codice di procedura penale reca: (Misure cautelari personali).

— Si riporta il testo degli articoli 273, 274, 280, e 719 del codice di procedura penale:

«Art. 273 *(Condizioni generali di applicabilità delle misure)*. — 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1.

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.».

«Art. 274 *(Esigenze cautelari)*. —1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.».

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).* — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

«Art. 719 *(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari).* — 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della Corte di appello o dalla Corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la Corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 97 e 702 del codice di procedura penale:

«Art. 97 *(Difensore di ufficio).* — 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di Corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.».

«Art. 702 *(Intervento dello Stato richiedente).* — 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla Corte di appello e alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.».

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 97 del codice di procedura penale vedi note all'art. 10.

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo degli articoli 64, 65, 66 e 294 del codice di procedura penale:

«Art. 64 *(Regole generali per l'interrogatorio).* — 1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'art. 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197-*bis.*

3-*bis.* L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera *c)*, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.».

«Art. 65 *(Interrogatorio nel merito).* — 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.».

«Art. 66 *(Verifica dell'identità personale dell'imputato).* — 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'art. 130.».

«Art. 294 *(Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale).* — 1. Fino alla dihiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

1-*bis.* Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.

1-*ter.* L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.

4-*bis.* Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.

Note all'art. 18:

— La legge 14 febbraio 2003, n. 34 reca: (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 2003, n. 58, supplemento ordinario.

— La legge 26 novembre 1985, n. 719 reca: (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1985, n. 292, del supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (Estradizione per i delitti di genocidio).

«*Articolo unico.* — L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.».

— Per il titolo della legge 4 agosto 1955, n. 848 vedi nota all'art. 2.

— La legge 9 aprile 1990, n. 98 reca: (Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984) ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1990, n. 100, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 434 del codice di procedura penale:

«Art. 434 *(Casi di revoca).* — 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale:

«Art. 127 *(Procedimento in camera di consiglio).* — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».

Nota all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'art. 711 del codice di procedura penale:

«Art. 711 *(Riestradizione).* — 1. Le disposizioni dell'art. 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.».

Nota all'art. 28:

— Si riporta il testo degli articoli 665, 656 e 658 del codice di procedura penale:

«Art. 665 *(Giudice competente).* — 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-*bis.* Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio.».

«Art. 656 *(Esecuzione delle pene detentive).* — 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma

2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».

«Art. 658 *(Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza)*. — 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'art. 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'art. 659, comma 2.».

Nota all'art. 29:

— La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: (Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relatiyo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma dela citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990) ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1993, n. 232, supplemento ordinario.

Nota all'art. 33:

— Si riporta il testo degli articoli 303, 304 e 657 del codice di procedura penale:

«Art. 303 *(Termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissioine del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

1) sei mesi, qundo si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e si mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-*bis)* qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a)*, i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d)* per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d)* sono proporzionalmente ridotti;

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c)* senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lettera *b)*, numero 3-*bis)*. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in qui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del procedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a)*;

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.».

«Art. 304 *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e3.

2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.

4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'art. 303, comma 1, lettera *b)*, numero 3-*bis)* e i termini aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b)*.».

«Art. 657 *(Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo)*. — 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cauteare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.».

Note all'art. 35:

— Si riporta il testo degli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 del codice di procedura penale:

«Art. 253 *(Oggetto e formalità del sequestro)*. — 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.».

«Art. 254 *(Sequestro di corrispondenza)*. — 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.».

«Art. 255 *(Sequestro presso banche)*. — 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.».

«Art. 256 *(Dovere di esibizione e segreti).* — 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'art. 204.».

«Art. 258 *(Copie dei documenti sequestrati).* — 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.».

«Art. 259 *(Custodia delle cose sequestrate).* — 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'art. 120.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.».

«Art. 260 *(Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili).* — 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.».

— Per il testo dall'art. 719 del codice di procedura penale vedi note all'art. 9.

Nota all'art. 36:

— Si riporta il testo degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile:

«Art. 670 *(Sequestro giudiziario).* — Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.».

«Art. 671 *(Sequestro conservativo).* — Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.».

Nota all'art. 39:

— La legge 7 ottobre 1969, n. 742, reca: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1969, n. 281.

05G0081

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. **70.**

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1829 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 SETTEMBRE 2003.

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento».

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AGLI ALIMENTI GENETICAMENTE MODIFICATI

SEZIONE I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ED ALLA VIGILANZA

Art. 2.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 3.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 8 del regolamento

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione I del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.

SEZIONE II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 13 del regolamento

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui

all'articolo 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO III

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI

SEZIONE I

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ED ALLA VIGILANZA

Art. 5.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste agli articoli 6, 19, 21, 22 e 23 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda fino ad euro sessantamila.

3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.

4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.

6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 6.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 20 del regolamento

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda fino ad euro cinquantunomilasettecento.

2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda fino ad euro sessantamila.

SEZIONE II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA

Art. 7.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 25 del regolamento

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichet-

tatura di cui all'articolo 25 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene OGM, o è costituito da OGM o è prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9 per cento per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO IV

RELAZIONE CON IL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 224

Art. 8.

Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo n. 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 9.

Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.

1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5 per cento, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli articoli 2 e 5.

TITOLO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1830 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 SETTEMBRE 2003.

CAPO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 10.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato: «regolamento».

CAPO II

DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CONTENENTI OGM O DA ESSI COSTITUITI E PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI PER ALIMENTI O MANGIMI OTTENUTI DA OGM.

Art. 11.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 4 del regolamento

1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da esse costituiti, destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento, possono essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.

2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Art. 12.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni previste all'articolo 5 del regolamento

1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.

2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e di distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, in qualità di soggetto che immette in commercio o riceve gli stessi prodotti o mangimi, ad esclusione del consumatore finale, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 13.

Autorità competente

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attività previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2.

2. Le regioni e le province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, così come definiti dalla vigente legislazione comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.».

— Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.

— Il regolamento (CE) n. 1830/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003.

— La direttiva 2001/18/CE è pubblicata in GUCE n. L. 106 del 17 aprile 2001.

— Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

Nota all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Gli articoli 30, commi 1 e 2, 35 comma 10 e 36, del citato d.lgs. n. 224 del 2003, così recitano:

«Art. 30. *(Pubblici registri)*. — 1. Presso l'autorità nazionale competente è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del Titolo II. Sono, altresì, istituiti presso le regioni e le province autonome registri informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del Titolo III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera *g)*, e dell'art. 22, comma 1. Le informazioni annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al pubblico.

2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».

«10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma 2, non comunica alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.».

«Art. 36. *(Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale)*. — 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi, nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.

5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di cui al comma 1 dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999. n. 152, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.

6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».

Nota all'art. 9:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.

— Per la direttiva 2001/18/CE, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il regolamento (CE) n. 1830/2003, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per il regolamento (CE) n. 1829/2003, vedi note alle premesse.

05G0092

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Olmedillo Pedro Vicente, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Olmedillo Pedro Vicente, nato il 4 gennaio 1974 a Maracaibo (Venezuela), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» rilasciato dalla «Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) l'8 dicembre 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato inoltre che è iscritto al «Colegio de abogados» del Distretto Federale di Caracas nel febbraio 1999;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Olmedillo Pedro Vicente, nato il 4 gennaio 1974 a Maracaibo (Venezuela), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto penale;
3) diritto costituzionale;
4) diritto commerciale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo;
7) diritto processuale civile;
8) diritto processuale penale;
9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03770

DECRETO 4 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Marcondi Roberto Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. l89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Marcondi Roberto Carlos, nato il 22 febbraio 1966 a Sao Joao De Meriti (Brasile), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il riconoscimento del titolo professionale di «advogado» rilasciato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil» il 21 dicembre 1993, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato.

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em direito» il 13 dicembre 1991 presso la facoltà di diritto di Cachoeiro do Itapemirim (Brasile);

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 dicembre 2004;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Marcondi Roberto Carlos, nato il 22 febbraio 1966 a Sao Joao De Meriti (Brasile), cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta dal candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03869

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Brandolino Carina Rosana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Brandolino Carina Rosana, nata a La Plata (Argentina) il 3 maggio 1971, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 il titolo professionale di «Abogada», di cui è in possesso, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico del «Titulo di Abogada», conseguito presso la Universidad Nacional de La Plata in data 12 agosto 1997;

Considerato inoltre che è in possesso della «Laurea in scienze giuridiche europee e transnazionali», conseguito presso l'«Università degli studi di Trento» il 15 settembre 2004;

Considerato altresì che è iscritta presso il «Colegio de Abogados Departamento Judicial de La Plata», dal 6 novembre 1997 al 27 dicembre 2001;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 14 dicembre 2004 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Brandolino Carina Rosana, nata a La Plata (Argentina) il 3 maggio 1971, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su due materie di cui una di diritto sostanziale (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) e una di diritto processuale (diritto processuale civile, diritto processuale penale e diritto processuale amministrativo) a scelta della richiedente.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su tre materie scelte dall'interessata tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto processuale civile, 3) diritto penale, 4) diritto processuale penale, 5) diritto amministrativo, 6) diritto costituzionale, 7) diritto del lavoro, 8) diritto commerciale, 9) diritto internazionale privato oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A03957

DECRETO 8 aprile 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, nata a Montecassiano il 25 settembre 1970, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «steurberaterin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio dell'attività di dottore commercialista in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «diploma di laurea in economia e commercio» conseguito presso l'«Università degli studi di Ancona» in data 31 ottobre 1996 e che detto diploma di laurea è stato equiparato ad un diploma universitario tedesco, come attestato dal «Seckretariat der standigen Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland» in data 12 ottobre 2000;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, «Urkunde Steuerberaterin» rilasciato dalla «Steurberaterkammer» di Stoccarda in data 11 aprile 2002;

Viste le conformi determinazione della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bonifazi (in Bartelt) Beatrice, nata a Montecassiano il 25 settembre 1970, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 aprile 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A03958

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE - Variazione di denominazione nonché radiazione di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste presentate dalle ditte Diadema S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a., Maga Team S.r.l., Cigars & Tobacco Italy S.r.l. e McCrystal's (Leicester) LTD S.r.l. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B e D allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Viste le richieste della ditta British American Tobacco Italia S.p.a. per il cambio di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato;

Vista l'istanza della ditta Imperial Tobacco Italy S.r.l. per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di trinciati per pipa;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle B e D allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
AURORA SUBLIMES	760,00	25	95,00
AURORA SUBLIMES	760,00	1	3,80
JOYA DE NICARAGUA CELEBRACION CONSUL	980,00	1	4,90
JOYA DE NICARAGUA CELEBRACION CORONA	880,00	1	4,40
JOYA DE NICARAGUA CELEBRACION TORO	1.060,00	1	5,30
JOYA DE NICARAGUA CELEBRACION TORPEDO	1.250,00	1	6,25
LA PAZ GRAN RESERVA PLATINUM	600,00	25	75,00
LA PAZ GRAN RESERVA PLATINUM	600,00	1	3,00
LA RESERVA DEL PRESIDENTE VIGESIMOS PERFECTO 6 X 60	2.200,00	50	550,00
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	740,00	1	3,70
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	960,00	1	4,80
PARTAGAS LONSDALES	1.800,00	50	450,00
PARTAGAS SERIE D No 4 RESERVA 2000	5.000,00	20	500,00
PARTAGAS SERIE P No 2	2.200,00	25	275,00
RAMON ALLONES SELECCION SUPREMA	2.200,00	25	275,00
ROMEO Y JULIETA PRINCE OF WALES	2.400,00	25	300,00

SIGARETTI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
H.UPMANN PURITOS	480,00	5	6,00
MONTECRISTO PURITOS	480,00	5	6,00
MONTECRISTO PURITOS	480,00	25	30,00

SIGARETTI ALTRI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA	100,00	20	5,00
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA FILTER	104,00	20	5,20
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA TWIN	8,00	2	0,04
CAPTAIN BLACK ORIGINAL AROMA TWIN FILTER	8,00	2	0,04
CAPTAIN BLACK CARIBBEAN RUM FILTER	104,00	20	5,20
CAPTAIN BLACK CARIBBEAN RUM TWIN FILTER	8,00	2	0,04
CAPTAIN BLACK MADAGASCAR VANILLA FILTER	104,00	20	5,20
CAPTAIN BLACK MADAGASCAR VANILLA TWIN FILTER	8,00	2	0,04
CLUBMASTER MINI FILTER AROMATIC UNO	16,00	1	0,04
SALSA FILTER BLACK CHERRY	60,00	10	1,50
SALSA FILTER ORIGINAL	60,00	10	1,50
SALSA FILTER VANILLA	60,00	10	1,50
WINGS DARK VANILLA SPECIALE	16,00	1	0,04

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO

(TABELLA D)

Prodotti Esteri

(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FIUTO	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
McCHRYSTAL'S ORIGINAL & GENUINE NEW MEDICATED SNUFF	200,00	5	1,00
McCHRYSTAL'S ORIGINAL & GENUINE NEW MEDICATED SNUFF	200,00	10	2,00

Art.2

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è così modificata:

Sigarette

DA	MS BRERA	A	BRERA
DA	MS CLUB L	A	MS CLUB BIANCA

Trinciati per sigarette

DA	SAMSON	A	SAMSON BLEND 23
DA	SAMSON BRIGHT BLEND	A	SAMSON BLEND 62
DA	SAMSON ULTRA BRIGHT BLEND	A	SAMSON BLEND 78

Art.3

Le seguenti marche di tabacco da fumo per pipa sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico :

Codice	Prodotto	Confezionamento
795	AMPHORA MILD AROMA	Confezione da 50 grammi
715	AMPHORA ULTRA MILD SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi
242	DE ORIGINELE 44	Confezione da 40 grammi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 67

05A04267

DECRETO 20 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 31 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 67.404 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 2005, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché dal decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 marzo 2005 e scadenza 30 aprile 2007, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 marzo 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 marzo 2005.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 marzo 2005, entro le ore 11 del giorno 26 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 marzo 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 marzo 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 aprile 2005.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 marzo 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04107

DECRETO 22 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.404 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 27 dicembre 2004, 25 gennaio, 22 febbraio e 21 marzo 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 2004 e scadenza 1° novembre 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 ottobre 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 ottobre 2004.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 ottobre 2004, entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 ottobre 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 ottobre 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 ottobre 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Roma, 22 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04258

DECRETO 22 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.404 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio, 22 febbraio e 21 marzo 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° febbraio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto mini-

steriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º febbraio 2005 e scadenza 1º febbraio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 25 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 maggio 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 gennaio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04260

DECRETO 22 aprile 2005.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del Tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 67.404 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto 2015, fino all'importo massimo di 4.000 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al

fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° agosto 2015, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi fra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.A. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sarà pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sarà pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,40%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla franche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 aprile 2005, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare

nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 14.

Il 2 maggio 2005 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,75% annuo lordo, dovuto alla Stato, per novanta giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A04259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 marzo 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 46 del 2 novembre 1998, con il quale veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il dott. Claudio Robuschi in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate in data 21 marzo 2005 dal dott. Claudio Robuschi da membro effettivo della Commissione provinciale di che trattasi;

Vista la nota del 21 marzo 2005 con la quale l'Unione parmense degli industriali di Parma designa quale rappresentante effettivo dei datori di lavoro nella Commissione stessa il dott. Luca Magnani;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Luca Magnani, è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Claudio Robuschi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 21 marzo 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A03851

DECRETO 21 marzo 2005.

Scioglimento di sei società cooperative

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Società cooperativa «Circeo I», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Erminio Laurora in data 3 maggio 1977, repertorio n. 45275 - Registro società n. 2685/77 - Tribunale di Roma - BUSC n. 23748 - Codice fiscale n. 05793000588;

società cooperativa «Galeno», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Roberto Giacobini in data 19 febbraio 1997, repertorio n. 28953 - Registro società n. 285884/97 - Tribunale di Roma - BUSC n. 34954 - Codice fiscale n. 05335281001;

società cooperativa «Le Soleil», con sede in Genzano (Roma), costituita per rogito notaio Aldo Carrara in data 25 novembre 1992, repertorio n. 11561 - Registro società n. 11244/92 - Tribunale di Velletri - BUSC n. 33517 - Codice fiscale n. 04418921005;

società cooperativa «Alfa-PI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Guido Gilardoni in data 2 aprile 1993, repertorio n. 10978 - Registro società 4028/93 - Tribunale di Roma - BUSC n. 33619 - Codice fiscale n. 04490461003;

società cooperativa «Il Carro», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli in data 23 febbraio 1991, repertorio n. 105640, Registro società n. 9215/91 - Tribunale di Roma - BUSC n. 33248 - Codice fiscale n. 04159581000;

società cooperativa «La Mela Fatata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maria Leda Cianci in data 19 gennaio 2001, repertorio n. 63804, Registro società n. 44985/01 - Tribunale di Roma - BUSC n. 36486 - Codice fiscale n. 06428651001.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 21 marzo 2005

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A03933

DECRETO 4 aprile 2005.

Ricostituzione della commissione per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, contenente miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto l'art. 14, primo comma, della citata legge che stabilisce che «il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso»;

Visto il proprio decreto n. 1 del 16 gennaio 2001 con il quale è stata costituita la commissione di cui trattasi per la durata di anni quattro;

Ritenuta la propria competenza;

Preso atto che l'organo in parola ha cessato la propria operatività per la naturale scadenza del termine di durata;

Considerato che la commissione di che trattasi ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della predetta legge è composta, tra l'altro, «da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia»;

Ritenuto che per una corretta formulazione di giudizio sul grado di rappresentatività delle varie organizzazioni di categoria occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

Considerato che tali criteri, individuati dalla giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e confermati dall'art. 4, quinto comma, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), sono i seguenti:

a) consistenza numerica e qualità dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive;

Rilevato che in base alle risultanze degli atti istruttori e alle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, sono risultate maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia di Potenza le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.);

ConfAgricoltura - Unione provinciale agricoltori (U.P.A.);

Federazione lucana coltivatori diretti.

Viste le designazioni effettuate dalle suddette organizzazioni e confederazioni sindacali all'uopo interpellate;

Visto il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 457/1972 relativamente ai componenti della P.A.;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle politiche agricole e forestali con atto datato 25 febbraio 2005;

Vista la designazione fatta dall'I.N.P.S.;

Decreta:

È riconosciuta, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Potenza, la Commissione di cui al primo comma, dell'art. 14, della legge 8 agosto 1972, n. 457 che è così composta: direttore della Direzione provinciale del lavoro di Potenza o da un suo delegato in qualità di presidente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.

Membro effettivo: direttore della sede provinciale di Potenza;

Membro supplente: dott.ssa Autera Rosa Grazia.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Membro effettivo: dott.ssa Mattia Felice Rosario;

Membro supplente: Bartolomeo Filadelfia.

In rappresentanza dei lavoratori.

Quali membri effettivi:

Di Bari Antonio, nato a Palazzo San Gervasio il 22 maggio 1959 ivi residente in via D'Errico n. 6;

Lapadula Antonio, nato ad Acerenza il 5 settembre 1957 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele III;

Sileo Teodosio, nato a Pietragalla il 12 agosto 1958 ivi residente in via Sottostante Mario Sotta;

Quali membri supplenti:

Esposito Vincenzo, nato ad Avigliano il 17 gennaio 1970 ivi residente in via G.B. Sacco n. 10/4;

Paladino Pietro, nato il 4 ottobre 1960 a S. Chirico Raparo ivi residente in corso Regina Elena n. 89;

Nardiello Gerardo nato il 15 settembre 1960 a Muro Lucano ivi residente in C. da Braida s.n.c..

In rappresentanza dei datori di lavoro.

Quali membri effettivi:

Calamello Giuseppe nato il 6 ottobre 1960 a Tricarico ivi residente in via Monte n. 3;

Carmignano Giuseppe, nato il 16 gennaio 1951 a Marsico Nuovo, residente in Paterno in via Crocevia n. 50;

Locaspi Luigi, nato il 26 aprile 1957 a Potenza ivi residente in via Brescia n. 19.

Quali membri supplenti:

Summa Andreina, nata il 17 giugno 1975 ad Avigliano ivi residente in Vico Pendio s.n.c.;

Tropeano Eugenio nato il 6 aprile 1965 a Mestre (Venezia), residente a Potenza in via Marrucaio n. 2/A;

Claps Domenico nato il 25 maggio 1959 a Genoano di Lucania ivi residente in via delle Puglie n. 8.

La Commissione di che trattasi, così costituita, ha la durata di anni quattro.

Potenza, 4 aprile 2005

Il direttore provinciale: GRIPPA

05A03850

DECRETO 5 aprile 2005.

Ricostituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Visto il decreto n. 16/2001 del 19 marzo 2001 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Reggio Emilia;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali di cui alla circolare della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, div. III, n. 1/3PS/20133/CIRC/95 del 13 gennaio 1995 relativamente alla composizione della Commissione di cui all'art. 3 della legge n. 427/1975;

Vista la circolare del M.L.P.S. n. 39/92, prot. n. 4/3PS/15590 del 19 marzo 1992 - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Div. III, che prevede la possibilità di applicare l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 — secondo cui la durata in carica dei componenti degli organi centrali e periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è di quattro anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 maggio 1994, n. 608 ad oggetto «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare la previsione di cui all'art. 4 secondo cui «il numero dei componenti degli organi collegiali indicati nell'allegata tabella C — tra cui è ricompresa la citata Commissione provinciale è ridotto in modo che per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo»;

Considerato che la consistenza qualitativa e quantitativa delle aziende operanti nel settore richiede una adeguata espressione rappresentativa degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Vista la circolare n. 12035/95 PG CIRC dell'11 gennaio 1995 della Direzione generale dei rapporti di lavoro, Div. III con la quale sono fornite indicazioni per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate e secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine alla effettività dell'azione sindacale e della presenza pluri-categoriale delle associazioni ed organizzazioni sindacali territoriali interessate;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dalla CGIL e quelle analoghe fatte dalla CISL e dalla UIL di Reggio Emilia in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la designazione del membro effettivo e supplente fatta dalla Unione industriali, e quelle analoghe fatte dalla CNA e dalla LegaCoop di Reggio Emilia, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la comunicazione contenente la designazione dei nominativi fatta dalla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia;

Decreta:

È ricostituita la commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini per la provincia di Reggio Emilia così composta:

Il direttore *pro tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Reggio Emilia presidente sig Davide Mariotti - membro effettivo;

sig Rudi Zaniboni - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CGIL;

sig. Rosario Cosma - membro effettivo;

sig. Domenico d'Antonio - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - CISL;

sig Marco Morisi - membro effettivo;

sig. Raul Rovacchi - membro supplente in rappresentanza dei lavoratori - UIL;

dott. Alessandro Parma - membro effettivo;

dott. Mirco Prevoli - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Unione industriali;

sig.ra Barbara Turini - membro effettivo;

sig.ra Aurora Lusoli - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - CNA;

sig.ra Chiara Migliorin - membro effettivo;

sig. Giordano Ciarlini - membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro - Lega Coop;

sig. Boni Francesco - funzionario I.L. - titolare, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro sig.ra Rago Maria funzionario I.L. - supplente, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A03868

DECRETO 11 aprile 2005.

Sostituzione di un componente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. edilizia;

Visto il proprio decreto n. 1737 del 19 dicembre 2002, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona;

Preso atto della nota prot. n. 45939 del 5 aprile 2005, con la quale l'INPS di Verona comunica il trasferimento del dott. Moglianesi Stefano e la nomina della dott.ssa De Zotti Fiorella in sua sostituzione in qualità di membro effettivo;

Decreta:

La dott.ssa De Zotti Fiorella è nominata componente effettivo nella commissione provinciale C.I.G. edilizia della provincia di Verona, in rappresentanza dell'INPS, in sostituzione del dott. Moglianesi Stefano.

Venezia, 11 aprile 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A03867

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Lici Apostol, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Lici Apostol, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato diploma di Scuola media inferiore, conseguito presso la Scuola media inferiore «Gafurr Muco» di Lushnje (Albania), al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione in quanto lo stesso, pur prevedendo lo studio della chimica - richiesto in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 per almeno due anni — per un solo anno, contiene però studi di fisica e biologia pluriennali, tali da integrare la congruità delle conoscenze teorico-pratiche necessarie all'esercizio delle citate attività, unitamente alla documentata esperienza professionale ultrabiennale maturata in Italia in imprese del settore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Lici Apostol, nato il 3 dicembre 1964 a Lushnje (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia e disinfezione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A03861

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Svetlana Jankovic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di pulizia e disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Svetlana Jankovic, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di Scuola secondaria statale denominato «diploma o polozenom diplomskom ispitu», conseguito presso la Scuola liceo «Mosa Pijade» dell'ordinamento scolastico della Repubblica federativa di Yugoslavia, al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b), c) d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha verificato che lo stesso prevede sia il biennio di chimica, sia le altre materie richieste in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è pertanto idoneo all'esercizio di tutte le attività previste nell'art. 1 del citato decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra, Svetlana Jankovic, nata il 13 maggio 1949 a Belgrado (Repubblica socialista di Serbia e Montenegro), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b) c)*, *d)* ed *e)* e dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A03862

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Venko Atanas Stoimenov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig Venko Atanas Stoimenov, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Pagella del IV grado di preparazione professionale in meccanico» conseguito presso la Scuola media superiore statale dell'ordinamento macedone «Vanco Prke» di Vinica (Macedonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di pulizia, di

cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ai fini dell'esercizio dell'attività di pulizia e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonché le altre materie ivi previste ed è pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Venko Atanas Stoimenov, nato il 3 gennaio 1969 a Istibanja (Macedonia), cittadino macedone, riconosciuto il titolo di studio cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

05A03863

DECRETO 23 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Nenad Milanovic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Nenad Milanovic, cittadino iugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore perito elettrotecnico, rilasciato dalla Scuola secondaria statale «13 Oktobar» di Kostolac, Serbia e Montenegro, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici, e impianti radiotelevisivi ed elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orien-

tati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività per le quali il riconoscimento è richiesto;

Vista l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia in imprese del settore, la Conferenza determina di accogliere la domanda dell'interessato e non ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Nenad Milanovic, nato il 14 settembre 1971, a Petrovac (Repubblica di Serbia), cittadino iugoslavo, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili» e *b)*, impianti radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

Il direttore generale SPIGARELLI

05A03860

DECRETO 24 marzo 2005.

Gestione commissariale della società cooperativa «Capuano», in Agnone.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperati ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile sexiesdecies degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi:

Preso atto delle risultanze emerse in sede di ispettiva rispettivamente in data 27 novembre 2003 e 5 maggio 2004 nei confronti della cooperativa «Capuano» con sede in Agnone (Isernia);

Considerato che l'ultimo bilancio di esercizio depositato presso il registro delle imprese si riferisce il all'anno 2002 e che non sono state più rinnovate le cariche sociali;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Capuano», con sede in Agnone (Isernia), codice fiscale n. 00076500941, costituita in data 30 novembre 1976, a rogito notaio dott. Conti Michele.

Art. 2.

La dott.ssa Ciampittiello Anna residente in Isernia in Corso Garibaldi n. 187, codice fiscale n. CMPNNA65S68D811D, è nominata Commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per il territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03866

DECRETO 1º aprile 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia la villa», in Nuoro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Edilizia la villa» con sede in Nuoro è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la gestione è stata prorogata per sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004 con il quale la gestione è stata prorogata per ulteriori sei mesi;

Vista la relazione del Commissario governativo datata 1º marzo 2005 con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto una ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Stefano Manca, Commissario governativo della società cooperativa «Edilizia la villa», con sede in Nuoro, sono prorogati per ulteriori sei mesi dalla data di scadenza del precedente decreto.

Roma, 1º aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03865

DECRETO 6 aprile 2005.

Riconoscimento, al sig. Mouaize Said, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti idrosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig Mouaize Said, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di Scuola secondaria superiore denominato «Baccalaureat de l'enseignement secondaire» in scienze sperimentali, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale marocchino e conseguito presso la Delegazione scolastica di Casablanca «Ben M'Sik Al Fida», al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari e impianti di trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 20 gennaio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo e attinente all'attività che si chiede di esercitare, per quanto attiene alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge n. 46/1990, la Conferenza determina di accogliere la domanda dell'interessato senza applicare alcuna misura compensativa, vista anche l'esperienza professionale pluriennale maturata in Italia, in imprese del settore;

Visto, peraltro, per quanto attiene la lettera *e)*, installazione di impianti a gas, che la formazione appare carente, né sembra poter essere colmata dall'esperienza professionale in quanto il periodo di esperienza professionale in imprese con l'autorizzazione ex legge n. 46/1990 per installazione di impianti a gas è di soli sei mesi, la Conferenza ritiene necessario, per l'attività di cui alla lettera *e)*, l'applicazione di una misura compensativa;

Vista la scelta effettuata dall'interessato, la misura compensativa consisterà in una prova attitudinale a contenuto teorico pratico da effettuarsi presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, presso la quale l'interessato intende iscriversi;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Mouaize Said, nato il 21 luglio 1971 a Casablanca (Marocco), cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* e *d)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto, e dell'esperienza professionale maturata.

2. Per l'attività di cui alla lettera *e)* installazione di impianti a gas, della legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2005

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Perugia, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Perugia provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è così composta:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale;

c) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

d) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il presidente della Camera di commercio e il rappresentante della giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Norma UNI — CIG 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni;

Norma UNI — CIG 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;

Norma UNI — CIG 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 — Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali;

Legge 6 dicembre 1971, 1083 recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;

Legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme per la sicurezza degli impianti» e suoi decreti attuativi;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché il decreto legislativo n. 494/1996 e n. 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

05A03864

DECRETO 20 aprile 2005.

Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito richiamata come legge n. 481/1995), recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi stessi;

Visti, in particolare, gli articoli 2, commi 35, 36, 37 e 3, comma 8 della legge n. 481/1995, recanti norme in materia di concessioni nei settori ivi disciplinati e in materia di attività elettriche esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 79/1999), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale;

l'art. 3, comma 4, che prevede la costituzione da parte della società Enel S.p.a. di una società per azioni che assuma la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

l'art. 3, comma 5, ai sensi del quale il gestore della rete di trasmissione nazionale è concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, e la concessione è disciplinata, integrata e modificata con decreto del Ministro delle attività produttive;

l'art. 3, comma 7, che prevede le modalità di determinazione della rete di trasmissione nazionale, e la costituzione, ad opera dei proprietari di tale rete, di società di capitali alle quali trasferire i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla trasmissione di energia elettrica;

Visti il decreto 25 giugno 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, il decreto 23 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, recante ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, gli interventi di sviluppo realizzati su indicazione del gestore della rete di trasmissione nazionale e le variazioni approvate dal Ministero delle attività produttive, previste dai piani triennali di sviluppo;

Visto il decreto 17 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 79/1999, attribuisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito richiamato come Gestore della rete) la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ed approva la relativa convenzione;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito richiamato come decreto-legge n. 239/2003), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e, in particolare, l'art. 1-*ter*, comma 1, che prevede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, la definizione di criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto, e la sua successiva privatizzazione, nonché, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 3, lettera *b)*, l'integrazione o la modifica della concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito richiamato come decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004), recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, ed in particolare:

l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento alla società Terna S.p.a., entro il 31 ottobre 2005, delle attività, funzioni, beni, rapporti giuridici attivi e passivi — ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 79/1999 — facenti capo al Gestore della rete ad eccezione di: *a)* beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; *b)* le partecipazioni detenute nelle società Gestore del mercato elettrico S.p.A. ed Acquirente unico S.p.a.; *c)* gli eventuali oneri, ed i relativi eventuali stanziamenti di copertura, di natura risarcitoria e sanzionatoria per le attività poste in essere fino alla data di efficacia del trasferimento dal Gestore della rete;

l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale, alla data di efficacia del trasferimento di cui al comma 1 dello stesso articolo, la società Terna S.p.A. assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale, prima della data di efficacia del trasferimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro delle attività produttive, nell'esercizio delle facoltà attribuite dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999 integra e modifica il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, concernente la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, rilasciata a favore del Gestore della rete, allo scopo di assicurare la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività trasferite alla società Terna S.p.a.;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito richiamata come legge n. 239/2004), recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, ed in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, ai sensi del quale la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

l'art. 8, lettera *a)*, numero 1, che mantiene in capo allo Stato il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

Decreta:

Art. 1.

1. È attribuita alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, e dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto per le finalità e secondo le condizioni, modalità e limiti previsti dall'annessa convenzione.

3. La concessione di cui al comma 1 ha la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento alla società Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi — ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3 commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999, facenti capo al Gestore della rete ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Gestore della rete per la disciplina della concessione relativa alle attività indicate nella convenzione stessa.

Art. 3.

1. Sino alla data di efficacia del trasferimento alla società Terna S.p.A. di cui all'art. 1, comma 3, le attività di trasmissione e dispacciamento sono regolate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

Convenzione tra il Ministero delle attività produttive (d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione «Ministero»), in persona del prof. Sergio Garribba, direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, e il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (d'ora innanzi denominata «Concessionaria»), in persona del presidente del consiglio di amministrazione, prof. Carlo Andrea Bollino, e dell'amministratore delegato, dott. Luca D'Agnese.

Premesso che:

a norma degli articoli 1, comma 1 e 3, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e integrazioni («decreto legislativo n. 79/1999»), che attua la direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia, sono attribuite al Gestore della rete di trasmissione nazionale, a titolo di concessione, le attività di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002 («RTN»);

l'esercizio dei diritti di proprietà della RTN, comprensiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica, è di competenza della Concessionaria e delle società proprietarie in relazione alle rispettive porzioni di RTN;

il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («legge n. 290/2003»), recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, ha previsto all'art. 1-*ter*, comma 1, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 3, lettera *b)*, l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con il decreto 17 luglio 2000;

a norma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 1, comma 8, lettera *a)* numero 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239 («legge n. 239/2004»), il Ministero delle attività produttive definisce gli indirizzi per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento;

il riassetto normativo disposto con i provvedimenti sopra richiamati, risulta finalizzato all'obiettivo di assicurare una maggiore efficienza, sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale;

Si conviene e si stipula quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Capo I

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione, a norma degli articoli 1, comma 1, e 3, comma 5, del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dalla legge n. 290/2003, regola l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della RTN, attribuite, a titolo di concessione, al gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli articoli 1, comma 3, e 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

Art. 2.

Finalità della concessione

1. Il servizio cui sono preordinate le attività regolate dalla presente convenzione è esercitato per il perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 36, lettera *b)*, della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 («legge n. 481/1995»).

Art. 3.

Obblighi del servizio pubblico

1. Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate dalla Concessionaria per l'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti, nonché alle condizioni previste dalla presente convenzione, in conformità agli indirizzi definiti dal Ministero e sotto l'osservanza delle direttive impartite, per quanto di rispettiva competenza, dal medesimo Ministero e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e nel rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

2. La Concessionaria ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999 e le condizioni tecnico-

economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 79/1999. La Concessionaria può derogare all'obbligo di connessione e di accesso nei casi e secondo le modalità e le condizioni previste dal codice di cui all'art. 12, e comunque tutte le volte in cui tale obbligo possa compromettere la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. L'eventuale rifiuto di connessione e di accesso alla rete deve essere debitamente motivato dalla Concessionaria e deve essere tempestivamente comunicato al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. La Concessionaria adotta le regole tecniche ed effettua il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale, approvvigionandosi delle relative risorse, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla amministrazione e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 4.

Obiettivi generali della concessione

1.Nell'espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell'art. 2, comma 36, della legge n. 481/1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

a) assicura che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella presente convenzione e nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, comunicando tempestivamente al Ministero, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, le eventuali incompatibilità con la continuità del servizio;

b) delibera gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione dell'energia elettrica nel territorio nazionale e realizza gli interventi di propria competenza ai sensi degli articoli 7, 8 e 9;

c) garantisce l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

d) concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti.

2. Il Ministero e la Concessionaria cooperano per il conseguimento delle indicate finalità, perseguendo l'armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari della Concessionaria con le esigenze di erogazione del servizio.

Art. 5.

Durata della convenzione

1. La convenzione che regola la concessione ha la durata di anni venticinque a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento a Terna delle attività, delle funzioni dei beni dei rapporti giuridici attivi e passivi, con revisione quinquennale delle disposizioni contenute al Capo II (Programmazione, manutenzione e sviluppo della rete) e al Capo III (Gestione della rete), nonché agli articoli 18 e 22.

2. La convenzione è rinnovabile per un periodo corrispondente se non venga data disdetta da una delle parti con preavviso di almeno un anno prima della scadenza mediante comunicazione scritta. In caso di ritardo nella notifica del preavviso, la convenzione è automaticamente prorogata per un periodo di tempo corrispondente al ritardo.

Art. 6.

Sede legale e struttura organizzativa

1. La sede legale della Concessionaria è in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 e potrà essere modificata, previa comunicazione al Ministero e comunque nel territorio nazionale.

2. La Concessionaria determina la propria struttura organizzativa secondo principi di economicità ed efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione, ed adotta un «programma di adempimenti» (ovvero un codice di comportamento), contenente le misure e le procedure organizzative interne idonee ad escludere comportamenti discriminatori nell'esercizio delle attività e gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere tale obiettivo. La Concessionaria designa un responsabile dell'osservanza del «programma di adempimenti» e predispone un rapporto annuale di monitoraggio, che trasmette al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7.

Scopo sociale

1. La Concessionaria ha per oggetto l'esercizio efficiente delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione, di cui può essere proprietaria, da svolgere nel rispetto delle norme vigenti, nei limiti stabiliti dalla presente convenzione e in conformità agli indirizzi del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1999, nonché dell'art. 2 della legge n. 290/2003 come successivamente modificata dalla legge n. 239/2004.

In particolare la Concessionaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, neutralità e non discriminazione

a) gestisce i flussi di energia elettrica, i relativi dispositivi di interconnessione e i servizi ausiliari necessari;

b) garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto a perseguire, con i mezzi di cui la Concessionaria dispone, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;

c) gestisce la RTN, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti;

d) predispone e attua i piani di sviluppo della RTN in modo da assicurare la sicurezza e l'adeguatezza della capacità di trasmissione;

e) realizza gli interventi di sviluppo a proprio carico qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alla medesima porzione di RTN, nonché qualora si tratti di nuove linee o nuove stazioni elettriche;

f) delibera gli interventi di manutenzione della intera RTN, ed esegue le relative attività sulla porzione di RTN di cui è proprietaria o di cui ha la disponibilità o su cui comunque ha facoltà di intervenire;

g) esprime, a beneficio o su richiesta del Ministero, pareri in merito alla realizzazione di nuovi impianti di energia elettrica, con riferimento alla localizzazione dell'impianto e agli eventuali interventi necessari a realizzare l'immissione in rete dell'energia prodotta dalla nuova potenza, secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

h) stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999 e degli indirizzi del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999;

i) adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 sulla base di direttive emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, regole tecniche («Codice di rete») di carattere obiettivo e non discriminatorio per l'accesso e l'uso della rete elettrica nazionale di trasmissione, per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della rete e per gli interventi di manutenzione della stessa;

j) esercita tutte le altre attività, anche di carattere regolamentare, e le altre competenze, diritti e poteri ad essa conferiti dalla normativa di volta in volta vigente;

k) svolge, sia in Italia che all'estero, le altre attività connesse e strumentali, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Capo II

PROGRAMMAZIONE, MANUTENZIONE E SVILUPPO DELLA RETE

Art. 8.

Manutenzione e sviluppo della rete di trasmissione nazionale

1. La Concessionaria delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della RTN, a proprio carico, per gli impianti di sua proprietà o in sua disponibilità o a carico delle società proprietarie, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290 («decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003»), al fine di mantenere in perfetto stato di funzionamento gli impianti necessari per l'esercizio delle attività oggetto della concessione e in modo da assicurare la regolarità di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore.

2. La Concessionaria adotta delibere in materia di manutenzione e sviluppo della RTN a cui le società proprietarie di porzioni della RTN diverse dalla Concessionaria devono attenersi: a tal fine la Concessionaria è tenuta a tutelarsi, nei confronti del proprietario della porzione di RTN, per l'eventuale mancato rispetto dei suddetti obblighi.

3. La Concessionaria adotta disposizioni per la pronta riparazione dei guasti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato, a cui devono attenersi tutte le altre società proprietarie della RTN.

4. La costruzione e la manutenzione delle linee elettriche comprese nella RTN restano regolate dalle vigenti norme agevolative in materia di espropriazione per pubblica utilità e di localizzazione di opere di interesse statale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 9.

Programmazione degli interventi di sviluppo

1. Al fine di assicurare uno sviluppo della RTN in linea con le necessità di copertura della domanda di energia elettrica e di svolgimento del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno la Concessionaria predispone, nel rispetto degli specifici indirizzi formulati dal Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, un piano di sviluppo, contenente le linee di sviluppo della RTN, definite sulla base:

a) dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione della domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento, elaborati per il mercato libero e per il mercato vincolato, su determinazione dell'Acquirente unico S.p.a. ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999;

b) della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero, in funzione delle richieste di importazione ed esportazione di energia elettrica formulate dagli aventi diritto nell'anno corrente, nel rispetto delle condizioni di reciprocità con gli Stati esteri e delle esigenze di sicurezza del servizio nonché degli interventi di potenziamento della capacità di interconnessione con l'estero realizzati ad opera di soggetti privati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione interzonali, anche in base alle previsioni sull'incremento e sulla distribuzione della domanda formulate dai gestori delle reti di distribuzione;

d) delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto;

e) delle eventuali richieste di interventi sulla RTN formulate dalle società proprietarie o aventi la disponibilità di porzioni della medesima RTN.

2. La Concessionaria delibera il piano di sviluppo sentite le società proprietarie della RTN o i soggetti che ne hanno la disponibilità, e lo trasmette, entro i trenta giorni successivi, al Ministero; il piano contiene, in particolare:

a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari, in quanto in grado di dare il massimo apporto alla sicurezza del sistema, allo sviluppo dello scambio con l'estero e alla riduzione delle congestioni;

b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno economico preventivato;

c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno economico sostenuto;

d) un impegno della Concessionaria a conseguire un piano minimo di realizzazioni nel periodo di riferimento, con indicatori specifici di risultato, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle congestioni.

Il Ministero verifica, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003 la conformità del piano di sviluppo alle norme di legge, agli indirizzi del Ministro delle attività produttive e agli obiettivi derivanti dalla presente convenzione, formulando, se del caso, le opportune modifiche e integrazioni.

Decorsi i suddetti sessanta giorni in assenza di osservazioni, il piano si intende approvato.

Art. 10.

Interventi di sviluppo

1. La Concessionaria attua il piano di sviluppo di cui all'articolo precedente, adottando i provvedimenti relativi agli interventi di sviluppo della RTN.

2. La Concessionaria dispone gli interventi di sviluppo a carico delle altre società proprietarie di porzioni di RTN qualora si tratti di interventi su impianti esistenti che ricadono nell'ambito della porzione di RTN di cui le società sono proprietarie o di cui abbiano la disponibilità, o che si trovino all'interno delle stazioni o sulle linee appartenenti alle medesime porzioni di RTN.

3. La Concessionaria ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio delle attività in concessione siano realizzati a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

Capo III

GESTIONE DELLA RETE

Art. 11.

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Concessionaria definisce tutte le azioni necessarie per il perseguimento delle finalità di sicurezza del sistema elettrico. A tal fine la Concessionaria entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Ministero per l'approvazione, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione ai sensi dell'art. 1-*quinquies*, comma 9, del decreto-legge n. 239/2003, convertito nella legge n. 290/2003. Il programma è integrato da una relazione di monitoraggio sull'attuazione dell'analogo programma di interventi approvato per l'anno precedente, che descriva gli interventi completati e quelli in corso di realizzazione, il motivo degli scostamenti ed il consuntivo economico e valuti l'efficacia complessiva delle realizzazioni.

Art. 12.

Sub-concessioni e contratti con i terzi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/1999, così come attuato dall'art. 4 del decreto ministeriale 25 giugno 1999, la Concessionaria, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive e sulla base di convenzioni approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può affidare a terzi, a titolo di sub-concessione, la gestione di limitate porzioni della RTN non direttamente funzionali alla stessa. L'attività di dispacciamento non può essere affidata in sub-concessione a terzi.

2. La convenzione di sub-concessione prescrive l'osservanza da parte del subconcessionario degli stessi obblighi e condizioni previsti dalla presente convenzione, restando, comunque, la Concessionaria responsabile del loro adempimento verso il Ministero.

3. Il ricorso della Concessionaria a contratti di appalto, somministrazione e fornitura è effettuato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e non esonera la Concessionaria medesima dalle responsabilità e dagli obblighi ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso il Ministero e comunque derivanti dalla convenzione.

Art. 13.

Rapporti con altri gestori di trasmissione

1. La Concessionaria promuove e realizza accordi con i gestori di trasmissione dei Paesi interconnessi alla rete europea, con il fine di realizzare meccanismi di coordinamento e sistemi per lo scambio di informazioni in grado di garantire un sistema di trasmissione dell'energia elettrica sempre più sicuro ed efficiente. Della promozione e della realizzazione di tali accordi verrà data puntuale informazione al Ministero.

2. La Concessionaria, in attuazione delle disposizioni regolamentari europee in materia, adotta un metodo di calcolo della capacità totale di trasmissione, secondo criteri resi pubblici attraverso il codice di rete, e cura che sia effettuata un'azione di puntuale informazione sulla capacità di trasmissione disponibile.

3. La Concessionaria può utilizzare, secondo le disposizioni di legge e previa autorizzazione del Ministero, in comune con altri operatori i propri impianti. Tale uso comune deve tendere ad una ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti in pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 14.

Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete

1. Le attività di cui alla presente convenzione nonché i rapporti tra la Concessionaria e gli utenti della RTN sono disciplinati anche dalle disposizioni contenute nel codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

2. La Concessionaria vigila sul rispetto delle disposizioni del codice e, in caso di violazioni che possano compromettere la continuità del servizio elettrico, può disporre la sospensione dell'erogazione del servizio nei confronti degli utenti della RTN inadempienti.

3. L'inosservanza da parte della Concessionaria delle disposizioni contenute nel codice costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 18.

Capo IV

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.

Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo per il finanziamento delle attività oggetto del servizio è stabilito, con carattere di certezza e di congruità, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2. Il Ministero formula indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il corrispettivo di cui al comma 1 sia tale da consentire l'efficiente svolgimento delle attività oggetto del servizio e da incentivare le attività di sviluppo ed il rispetto degli impegni di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*.

Art. 16.

Attività consentite alla Concessionaria; partecipazioni societarie e acquisizioni

1. La Concessionaria può svolgere servizi per terzi e può effettuare acquisizioni in altre imprese o rami d'azienda ovvero assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società, in Italia e all'estero, nei settori affini, connessi o strumentali con l'oggetto sociale, purché essi non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. Qualora le attività di servizio per terzi siano svolte direttamente dalla Concessionaria, devono essere svolte in regime di separazione amministrativa e contabile; qualora tali attività superino il 10% del fatturato globale della Concessionaria, sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie ovvero previa costituzione di patrimoni separati, secondo le modalità previste dall'art. 2447-*bis* e seguenti del codice civile. A tal fine, la Concessionaria è tenuta ad effettuare una comunicazione, di norma preventiva, al Ministero per ogni tipo di attività che intende avviare, dichiarando le modalità che intende adottare per il rispetto delle condizioni sopra specificate.

2. La Concessionaria, previa autorizzazione del Ministero, può acquisire altre imprese o rami d'azienda ed assumere, anche indirettamente, partecipazioni in società operanti anche in settori diversi da quelli oggetto del comma 1, in Italia e all'estero, qualora tali acquisizioni non contrastino con gli obiettivi generali e gli obblighi definiti nella presente convenzione, nella legge 14 novembre 1995, n. 481, e nel decreto legislativo n. 79/1999 e non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi pubblici concessi. Le attività di cui al presente comma sono svolte a mezzo di autonome strutture societarie ovvero previa costituzione di patrimoni separati, secondo le modalità previste dall'art. 2447-*bis* e seguenti del codice civile, oltre che, in tale caso, in regime di separazione amministrativa e contabile. La Concessionaria, ove costituisca un patrimonio separato, risponde delle obbligazioni sorte in relazione allo specifico affare esclusivamente nei limiti del patrimonio ad esso destinato e dei diritti ad esso attribuiti, al fine di mantenere l'inattaccabilità del patrimonio sociale per le attività oggetto del servizio.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da idonea documentazione relativa a:

a) descrizione delle attività oggetto delle operazioni;

b) meccanismi societari o gestionali di sviluppo dell'iniziativa, agli apporti di terzi e le modalità di partecipazione ai risultati dell'attività;

c) convenienza economica, realizzabilità e compatibilità finanziaria;

d) patti parasociali.

Il Ministero rilascia l'autorizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta e della documentazione allegata, decorso inutilmente il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; tale termine potrà essere interrotto per una sola volta, per l'esigenza di richiedere ulteriori informazioni e dati di supporto alla valutazione.

3. In ogni caso, le attività di cui ai commi 1 e 2 non possono assumere consistenza prevalente rispetto alle attività oggetto della concessione e non devono pregiudicare in alcun modo l'indipendenza della Concessionaria rispetto agli interessi della produzione, dell'importazione e della vendita di energia elettrica in Italia e nei Paesi del mercato interno europeo o direttamente interconnessi.

4. La Concessionaria è tenuta, dandone adeguata informativa al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a mantenere un adeguato rapporto tra indebitamento finanziario netto e mezzi propri, da rilevare alla fine di ciascun esercizio finanziario, dedotti gli importi per crediti verso la pubblica amministrazione.

5. La Concessionaria garantisce, nell'ambito delle sue competenze gestionali, che l'utilizzazione della RTN per scopi estranei al servizio elettrico non comporti vincoli o restrizioni, sia funzionali sia in termini di condivisione delle infrastrutture, all'utilizzo della stessa RTN per le finalità di cui al decreto legislativo n. 79/1999 e per gli obiettivi generali di cui alla presente convenzione.

6. Ai fini dell'esercizio delle attività oggetto della concessione, la Concessionaria, previa autorizzazione della amministrazione, ha facoltà di costituire una società cui potrà essere conferita la titolarità della concessione, nonché tutti i beni, le risorse di personale ed i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle attività oggetto della concessione, ivi compresa la presente convenzione di concessione e la facoltà e gli obblighi da questa nascenti.

Art. 17.

Poteri di intervento del Ministero

1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze e di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercita i poteri ad esso attribuiti dalla presente convenzione, dalle leggi vigenti in materia e da quelle riguardanti le attività oggetto della concessione, in modo da agevolare il raggiungimento delle finalità di utilità pubblica perseguite dalla Concessionaria, nel rispetto della presente convenzione e della efficienza, tempestività ed economicità del servizio.

2. A tal fine la Concessionaria è tenuta a fornire al Ministero, dietro sua richiesta, le informazioni e quant'altro il Ministero stesso ritenga necessario al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

3. La Concessionaria, fermi restando i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, è soggetta alla vigilanza del Ministero per tutto quanto attiene alla competenza di quest'ultimo in tema di osservanza degli obblighi assunti dalla Concessionaria, per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 della presente convenzione.

Art. 18.

Inadempimenti - Sanzioni

1. Ove il Ministero accerti l'inadempimento di uno o più obblighi previsti dalla presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, provvede a contestare alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti; ai fini dell'accertamento, il

Ministero può acquisire documenti ed informazioni, anche tramite terzi, ed esperire sopralluoghi. La Concessionaria, nel termine messo a disposizione, ha diritto di essere sentita ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Decorso infruttuosamente il termine o qualora le motivazioni fornite dalla Concessionaria siano ritenute insufficienti, il Ministero emana un motivato provvedimento con cui applica una sanzione da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di cinquantamila euro per ciascuna infrazione; il Ministero, inoltre, può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

2. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481 del 1995, e qualora gli inadempimenti e le violazioni imputabili alla Concessionaria pregiudichino in maniera grave e diffusa la prestazione del servizio elettrico, il Ministero, anche su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *o)*, della legge n. 481 del 1995, può disporre la sospensione o la decadenza della concessione, nel rispetto delle seguenti modalità.

3. Il Ministero, prima di adottare il provvedimento di sospensione o di decadenza, contesta alla Concessionaria gli addebiti e assegna alla stessa un congruo termine per fornire controdeduzioni o per provvedere agli adempimenti dovuti. Decorso infruttuosamente il termine, il Ministero può eseguire, o far eseguire, a spese della Concessionaria, le prestazioni non adempiute, anche ricorrendo, se il rimedio appare necessario e indifferibile, alla nomina, con decreto ministeriale, di un commissario delegato al compimento dell'atto.

4. Il Ministero, qualora ritenga insufficienti le giustificazioni fornite dalla Concessionaria e qualora non sia esperibile o efficace il rimedio di cui al precedente comma 2, può, con proprio decreto, adottare i provvedimenti di sospensione o decadenza con un preavviso, rispettivamente, di due mesi e di un anno. Nel provvedimento che dispone la sospensione della concessione è indicata la durata, che non può essere superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento Il periodo di sospensione non ha effetto sulla durata della concessione.

5. Qualora il Ministero ritenga di respingere la proposta di sospensione o di decadenza avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 13, della legge n. 481/1995.

6. Durante i periodi di sospensione della concessione, le attività di cui alla presente Convenzione si intendono esercitate direttamente dallo Stato. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nomina un commissario che provvede ad adottare tutti i provvedimenti, atti e interventi necessari allo svolgimento del servizio avvalendosi, per lo scopo, dei mezzi, del personale e della organizzazione della Concessionaria.

7. Entro i sei mesi successivi al termine del periodo di sospensione è, comunque, corrisposta alla Concessionaria una somma, a titolo di provvisionale e salvo conguaglio, pari ad una quota, proporzionale alla durata della sospensione, della media degli utili della Concessionaria nell'ultimo triennio, riferita alle attività che formano oggetto del provvedimento.

8. In caso di decadenza, il Ministero ha il potere di esercitare il riscatto secondo le modalità di cui all'art. 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 21 della presente convenzione.

9. Qualora si verifichino eventi non imputabili alla Concessionaria che possano rendere difficile, o temporaneamente impossibile, la prestazione del servizio da parte della Concessionaria, il Ministero ha la facoltà di indicare alla Concessionaria l'adozione di ogni ragionevole misura o provvedimento utile a fronteggiare la particolare situazione.

10. Il Ministero è tenuto, in ogni caso, ad indennizzare la Concessionaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti direttamente dalle misure adottate su indicazione del Ministero.

Art. 19.

Revoca della concessione

1. Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la concessione si riveli non più idonea al perseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 2 della presente Convenzione, il Ministero, dopo avere assegnato alla Concessionaria un congruo termine per fornire informazioni e valutazioni, può revocare la concessione, tenuto conto delle esigenze del servizio e dei diritti della medesima Concessionaria.

2. In caso di revoca il Ministero esercita il riscatto con le modalità di cui all'art. 20, corrispondendo l'indennizzo previsto dall'art. 21 della presente Convenzione.

3. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione prevede un periodo di preavviso di almeno un anno per la sua esecuzione.

Art. 20.

Riscatto

1. Secondo quanto disposto agli articoli 18 e 19 della presente Convenzione per i casi di decadenza e revoca, nonché la scadenza della concessione, il Ministero ha il potere di riscattare i beni direttamente strumentali alle attività di trasmissione e dispacciamento oggetto della concessione di proprietà della Concessionaria, con esclusione degli impianti (linee e stazioni) facenti parte della RTN.

2. La scadenza della concessione, la decadenza e la revoca hanno effetto alla data di esecuzione del riscatto, che deve aver luogo entro un anno dalla scadenza del preavviso previsto dalla presente convenzione.

3. Con l'esecuzione del riscatto, il Ministero subentra nei diritti della Concessionaria, nonché nelle obbligazioni passive, esclusi tutti i debiti di natura finanziaria ed eventuali ratei passivi, che siano direttamente in relazione alle attività in concessione e ai beni oggetto del riscatto.

4. Entro sei mesi dalla scadenza della concessione o del preavviso, la Concessionaria consegna al Ministero l'inventano dei beni, nonché un elenco descrittivo dei diritti e delle obbligazioni afferenti le attività in concessione e i beni oggetto del riscatto, nei quali è previsto il subentro del Ministero ai sensi del precedente comma 3. In caso di mancato adempimento della Concessionaria, ovvero di disaccordo sull'individuazione dei predetti beni, diritti e obbligazioni, a tale individuazione provvede il Ministero.

Art. 21.

Indennizzo per il riscatto - Provvisionale

1. In caso di riscatto dei beni della Concessionaria, il Ministero corrisponde alla stessa un indennizzo che è determinato, d'intesa tra le parti, secondo i più adeguati criteri valutativi, mediando il valore patrimoniale dei beni oggetto del riscatto con la redditività degli stessi.

2. Nel caso di riscatto conseguente a decadenza della concessione, l'indennizzo tiene conto del pregiudizio arrecato al servizio elettrico dall'inadempimento imputabile alla Concessionaria.

3. La corresponsione dell'indennizzo è effettuata senza alcun aggravio, per imposte presenti o future, a carico della Concessionaria.

4. Il Ministero può comunque entrare nel possesso dei beni oggetto del riscatto anche anteriormente al pagamento dell'indennizzo. Tuttavia, in questo caso, contestualmente all'entrata in possesso, il Ministero provvede a corrispondere alla Concessionaria una somma a titolo di provvisionale pari al valore contabile dei beni riscattati risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 22.

Modalità di modifica e adeguamento della convenzione

1. Il Ministero e la Concessionaria procedono alle modifiche e agli aggiornamenti della presente convenzione da essi ritenuti opportuni per la migliore funzionalità della concessione medesima o quando gli stessi si rendano necessari per sopravvenute obiettive circostanze.

2. Il Ministero e la Concessionaria procedono agli aggiornamenti anche su proposta avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere *b)* e *d)*, della legge n. 481/1995.

3. Le parti provvedono altresì ad adeguare la presente Convenzione alle modifiche che dovessero essere introdotte da disposizioni comunitarie o dal legislatore nazionale, nel quadro normativo che regola l'ordinamento del settore elettrico e l'esercizio delle relative attività.

Art. 23.

Rapporti con amministrazioni e soggetti esteri

1. Il Ministero stipula con le amministrazioni e i soggetti esteri gli accordi concernenti materie di cui alla presente convenzione, sentita la Concessionaria.

2. Gli accordi della Concessionaria con amministrazioni estere possono essere stipulati previo parere favorevole del Ministero, che si intende espresso ove il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione, non abbia formulato riserve.

3. Gli accordi della Concessionaria stipulati con soggetti esteri sono comunicati al Ministero e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, la Concessionaria fornisce ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea interconnessa con la RTN informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità delle reti interconnesse.

Art. 24.

Bilancio, documentazione contabile e relazioni statistiche

1. La Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministro dell'economia e delle finanze il proprio bilancio annuale di esercizio e quello consolidato, e relative relazioni, entro un mese dall'approvazione. Nella relazione annuale sulla gestione è pubblicato uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase di attività.

2. Il Ministero, entro l'esercizio successivo, ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza dei bilanci agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e alle altre norme in vigore.

3. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di informazione sull'andamento del servizio, la Concessionaria trasmette al Ministero e al Ministro dell'economia e delle finanze, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica relativa all'anno precedente che indica, rispettivamente:

a) la quantità di energia elettrica trasportata sulla RTN, con indicazione della quota destinata ai clienti idonei;

b) la consistenza degli impianti, il numero e l'entità degli interventi deliberati ed eseguiti;

c) le rispettive capacità utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della RTN.

4. In relazione ai propri poteri, il Ministero e il Ministro dell'economia e delle finanze hanno facoltà di accesso alle sedi e agli impianti della Concessionaria.

5. La documentazione indicata nel presente articolo è trasmessa anche all'Autorità per l'energia elettrica e il gas o tenuta a disposizione della stessa.

Art. 25.

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie comunque relative alla presente convenzione, ivi comprese quelle concernenti l'indennizzo e la provvisionale, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro sessanta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, sono deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri, due nominati dal Ministero, due dalla Concessionaria e il quinto nominato d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di Roma, su istanza anche di una sola delle parti.

2. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Art. 26.

Clausola generale di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme che disciplinano il servizio elettrico e a quelle, in quanto applicabili, del codice civile.

Roma, 20 aprile 2005

p. *Il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.*
Il presidente: BOLLINO
L'amministratore delegato: D'AGNESE

p. *Il Ministero delle attività produttive*
GARRIBBA

05A04091

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del

17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 — Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio — con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 039/TPL del 3 marzo 2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 15.493.706,97 pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato, nella colonna n. 5 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità, di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97 per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 - piano gestionale 7, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità Previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ord.	Quote competenza 2005	c/c nº
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia-Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento: FUMERO

05A03714

DECRETO 28 febbraio 2005.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 3, di lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 — Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio — con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 29/TPL dell' 8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 32.020.327,74 pari a lire 62 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e sino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot. n. 22630 del 31 dicembre 2004 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2005, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 - piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 32.020.327,74 a favore delle regioni a statuto ordinario come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 32.020.327,74 per l'anno finanziario 2005, sul capitolo 8151 piano di gestione 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ord.	Quote competenza 2005	c/c n°
Abruzzo	1.063.395,08	31195
Basilicata	923.786,46	31649
Calabria	1.104.701,31	31789
Campania	3.575.389,80	31409
Emilia-Romagna	2.197.234,89	30864
Lazio	4.437.056,82	31183
Liguria	1.604.538,62	32211
Lombardia	4.816.817,90	30268
Marche	1.121.992,28	31118
Molise	535.059,68	31207
Piemonte	2.744.142,08	31930
Puglia	2.118.464,88	31601
Toscana	2.457.560,15	30938
Umbria	734.226,12	31068
Veneto	2.585.961,67	30522
TOTALE	32.020.327,74	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

Il capo del Dipartimento: FUMERO

05A03715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 marzo 2005.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004, in particolare l'art. 2;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 3 e del 23 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per «regioni omogenee» le zone indicate all'allegato *A* del presente decreto.

Art. 2.

Medie regionali

1. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, le medie regionali basate sul valore dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato *A* del presente decreto, si applicano agli agricoltori che iniziano un'attività agricola ed agli agricoltori delle zone interessate a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

2. Le modalità per il calcolo delle medie regionali, sulla base delle zone di cui all'allegato *A*, sono indicate nell'allegato *B* del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso, il valore dei titoli assegnati agli agricoltori sono aumentati in proporzione agli importi dei pagamenti complessivamente non percepiti sulle superfici sottoposte a programmi di sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento.

4. Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 795/2004, la media regionale non si applica. In tal caso gli agricoltori ricevono:

a) in applicazione dell'art. 20 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dall'affittuario durante il periodo di riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'affittuario non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi;

b) in applicazione dell'art. 21 del succitato regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli investimenti effettuati in capacità di produzione oppure sulla base degli importi di riferimento concessi sulla superficie acquistata e sulla quale sono stati effettuati investimenti in capacità produttiva ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se le superfici acquistate non sono state oggetto di domanda di aiuto nel periodo di riferimento.

c) in applicazione dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi di riferimento percepiti dal locatore durante il periodo di riferimento ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se il locatore non ha presentato domanda di aiuto per i terreni stessi;

d) in applicazione dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base di importi di riferimento percepiti nel periodo 1997-1999, non interessato a programmi nazionali di riorientamento della produzione ovvero titoli all'aiuto calcolati sulla base delle medie regionali se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto nel sopra citato periodo.

Art. 3.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale

1. Le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale sono definite, entro il 31 marzo 2005, con provvedimento dirigenziale del competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. L'agricoltore che intenda richiedere diritti al pagamento risultante dalla riserva nazionale, è tenuto a presentare la domanda, secondo le modalità indicate dall'organismo pagatore competente, con appositi provvedimenti, fondati sulle regole definite da AGEA in accordo con i precitati organismi pagatori.

Art. 5.

Circostanze eccezionali

1. In applicazione dell'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/04 all'agricoltore sono attribuiti titoli all'aiuto calcolati sulla base dei titoli all'aiuto assegnati agli agricoltori nelle singole zone omogenee indicate nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'organismo di coordinamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 360

ALLEGATO *A*

Italia settentrionale (PIEMONTE - VALLE D'AOSTA – LOMBARDIA – TRENTINO ALTO ADIGE – VENETO – FRIULI V.G. – LIGURIA – EMILIA ROMAGNA)

pianura

collina

montagna

Italia centrale (TOSCANA – UMBRIA – MARCHE – LAZIO – ABRUZZO)

pianura

collina

montagna

Italia meridionale(MOLISE – CAMPANIA – PUGLIA – BASILICATA – CALABRIA)

pianura

collina

montagna

Italia insulare (SICILIA – SARDEGNA)

pianura

collina

montagna

ALLEGATO *B*

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del presente decreto si utilizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003	2005	2006	2007-2009	2010*
Pagamenti per Cereali, Oleaginose e Proteiche (COP), 63 €/t	1.211,87	1.211,87	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro, 291 €/ha	428,79	417,82	417,82	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24	7,24	7,24
Sementi certificate	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio vacca nutrice	83,25	83,25	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,90	5,90	5,90	5,90
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14	75,14	75,14
Premio alla macellazione, adulti	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio alla macellazione, vitelli	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21	12,21	12,21
Premi addizionali ai produttori di bovini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi supplementary Ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premi addizionali Ovicaprini	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio Latte	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio addizionale per i produttori di latte	0,00	0,00	0,00	0,00
Premio per il riso (102 €/t)	135,26	135,26	135,26	135,26
Foraggi Essiccati	19,59	19,59	19,59	19,59
Olio d'oliva	0,00	447,78	447,78	447,78
Tabacco	0,00	133,88	133,88	167,35
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.077,2**	**2.549,9**	**2.549,9**	**2.583,4**

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato *A*, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC nel triennio di riferimento:

a) superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

b) superficie foraggera.

4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.

05A03874

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Dauno» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Dauno» e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Agroqualità S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno» con decreto ministeriale 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 24 dicembre 2003;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Dauno» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 26 aprile 2002, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Dauno», con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Foggia a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Dauno».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03766

DECRETO 13 aprile 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del prosciutto di San Daniele D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)*, del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» con decreto ministeriale 11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 2002, successivamente prorogato;

Considerato che il citato consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Prosciutto di San Daniele D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 26 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele D.O.P., con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I S.n.c., a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A03767

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carmen Broca Fernández, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Carmen Broca Fernández, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filologia en la specialidad de Filologia Inglesa», rilasciato il 14 ottobre 1993 dall'Universidad de Sevilla (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Carmen Broca Fernández, nata a Siviglia (Spagna) il 7 aprile 1969, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese e spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A03768

DECRETO 11 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Barbara Rier, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Austria), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Barbara Rier, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Naturwissenschaften (Magistra rerum naturalium)» rilasciato il 25 gennaio 2002 dalla Universität «Leopold Franzens» di Innsbruck;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des UnterrichtspraktiKums» (attestato di prestazione di pratica d'insegnamento) rilasciato dall'Istituto «Höhere technische Bundes - lehr-und versuchsanstalt» in data 1° settembre 2004, posseduto dalla cittadina italiana Barbara Rier, nata il 24 marzo 1976 a Bolzano, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

39/A - Geografia;

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A03769

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Olga Zagorovskaia Medvedeva, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Russia), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'articolo 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Olga Zagorovskaia Medvedeva, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione Diploma professionale serie DT - 1 N. 718877;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Diploma professionale serie DT - 1 N. 718877» rilasciato il 29 giugno 1983 dalla Scuola professionale musicale «P. I. Ciajkovsky» posseduto dalla cittadina italiana Zagorovskaia Medvedeva Olga, nata a Ekaterimburg (Russia) il 24 agosto 1964, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media» Violino.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04097

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana Mella Ombreta, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Romania), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Ombreta Mella, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: Diploma de Licenta in filologie - specialitatea limba si literatura franceza sec. limba si literatura româna (Diploma di laurea in filologia - specializzazione lingua e letteratura francese secondario, lingua e letteratura romena), conseguito nella sessione giugno 1972 presso l'Università «Al. I. Cuza» di Iasi (Romania);

titolo di abilitazione all'insegnamento:

Definitivatul, (abilitazione all'insegnamento secondario), conseguito nella sessione agosto 1975 presso l'Istituto centrale di perfezionamento degli insegnanti - filiale di Iasi - (Romania);

Certificato del II grado didattico all'insegnamento - specializzazione lingua francese, conseguito nella sessione agosto 1980 presso l'Università «Al. I. Cuza» di Iasi (Romania);

Certificato del I grado didattico all'insegnamento - specializzazione lingua francese, conseguito presso l'Università «Al. I. Cuza» di Iasi (Romania), avente effetto dal 1° settembre 1985,

posseduto dalla cittadina italiana Mella Ombreta, nata a Roznov (Romania) il 24 novembre 1949, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - francese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04098

DECRETO 14 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Michela Chiaravallotti, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario (Usa), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Michela Chiaravallotti, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 marzo 2005, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Science in Education» conseguito il 28 gennaio 1994 presso la «Teple University» di Philadelphia;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Professional Certificate» Certificato per l'insegnamento, rilasciato il mese di gennaio 1994 dalla «The school District of Philadelphia - «Board o education»,

posseduto dalla cittadina italo-americana Michela Chiaravallotti, nata a Philadelphia (USA) il 20 giugno 1971, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria italiane, nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A04099

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone - sezione staccata di Lovere.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4374 del 18 marzo 2005, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Clusone ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone - Sezione staccata di Lovere, nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone - Sezione staccata di Lovere, nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03959

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 8546 del 18 marzo 2005, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Erba nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03960

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gorgonzola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 11040 del 18 marzo 2005, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Gorgonzola ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gorgonzola nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Gorgonzola nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03961

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4374 del 18 marzo 2005, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Clusone ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Clusone nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03962

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Stradella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori Regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1609 del 18 marzo 2005, con la quale il direttore dell'Ufficio locale di Stradella ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Stradella nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Stradella nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03963

DECRETO 13 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recanti norme relative al mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 5269 del 30 marzo 2005, con la quale il Direttore dell'Ufficio locale di Romano di Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Romano di Lombardia nel giorno 18 marzo 2005, a seguito della massiccia partecipazione del personale allo sciopero proclamato per il giorno 18 marzo;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio locale di Romano di Lombardia nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03964

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Torino 4 il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 4 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/220/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03803

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Pinerolo il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'ufficio di Pinerolo dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/220/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03804

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alessandria il giorno 18 marzo 2005.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, Comitati di base, S.IN.COBAS, CISAL, Unione sindacati europei per l'intera giornata del 18 marzo 2005, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Alessandria dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/220/2005 del 29 marzo 2005, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 5 aprile 2005

Il direttore regionale: MICELI

05A03805

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2005.

Aggiornamento per gli anni 2002 e 2003 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Aggiornamento e conversione in euro della tabella.*

1.1. Per i periodi d'imposta 2002 e 2003 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, sono aggiornati e convertiti in euro in base al

tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, come indicato nell'allegato *A* al presente provvedimento.

Motivazioni.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 ha determinato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva (c.d. «redditometro»), valutati con riferimento alla disponibilità dei beni e dei servizi descritti nella tabella allegata al decreto medesimo.

L'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze, prevede che gli importi stabiliti nell'allegata tabella sono adeguati ogni due anni sulla base delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 l'aggiornamento è stato attuato con l'emanazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 aprile 1999 e per il biennio 1998-1999 con il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 21 settembre 1999.

Per il biennio 2000-2001 l'adeguamento è stato attuato con l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005.

Il presente provvedimento dispone l'aggiornamento, per il biennio 2002-2003, degli importi indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992 (come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992).

L'Istituto nazionale di statistica, con nota prot. 1921 del 28 giugno 2004, ha certificato che la variazione percentuale verificatasi nel periodo giugno 1992-giugno 2002 è stata pari al 35,7 % in aumento.

La nuova tabella è redatta con gli importi espressi in euro, in applicazione del tasso ufficiale di cambio fissato con regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento:

art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 19 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1992, recante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva descritti nell'allegata tabella;

decreto direttoriale 29 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1999, con il quale la predetta tabella è stata aggiornata relativamente ai bienni 1994-1995 e 1996-1997;

decreto direttoriale 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, con il quale la citata tabella è stata adeguata relativamente al biennio 1998-1999, nonché convertita in euro per il periodo d'imposta 1999;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 7 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, concernente l'aggiornamento e la conversione in euro della predetta tabella per il biennio 2000-2001;

regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a lire 1.936,27;

decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 213 del 1998;

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, concernente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

	Importo	*Coefficiente*
1. *Aeromobili*		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	euro 196,93 x ora di volo	8
da 101 a 150 HP	euro 212,35 " "	8
da 151 a 200 HP	euro 260,01 " "	8
da 201 a 250 HP	euro 286,64 " "	8
da 251 a 300 HP	euro 322,38 " "	8
da 301 a 450 HP	euro 385,46 " "	9
da 451 a 600 HP	euro 527,73 " "	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	euro 297,15 x ora di volo	9
da 151 a 300 HP	euro 406,48 x ora di volo	9
1.3 Alianti e motoalianti	euro 77,09 x ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	euro 35,04 x ora di volo	7
da 51 a 100 HP	euro 49,06 " "	7
superiore a 100 HP	euro 70,08 " "	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aeroclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. Navi e imbarcazioni da diporto

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm......................	euro 3,50 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm....................	euro 3.153,74 più euro 5,61 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm...............	euro 4.835,74 più euro 8,41 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm...............	euro 7.358,74 più euro 8,41 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm......................................	euro 9.881,73 più euro 9,81 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale.	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm..	euro 2.803,33 più euro 19,62 per ogni cm eccedente i 600 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm..................	euro 8.690,32 più euro 9,46 per ogni cm eccedente i 900 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5

oltre 1.200 e fino a 1.400 cm..............	euro 11.528,69 più euro 28,03 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm....................................	euro 17.135,34 più euro 28,03 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 14,02 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) ed euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale.	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t.................	euro 63.074,88 più euro 841,00 per ogni t eccedente le 50, più euro 7.008,32 per ogni unità di personale stagionale.	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli*

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP....................................	euro 1.658,87	4
da 13 a 15 HP..................................	euro 1.658,87 più euro 163,99 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP..................................	euro 2.151,55 più euro 296,45 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP..................................	euro 3.633,81 più euro 212,35 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP......................................	euro 4.483,22 più euro 187,12 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP..................................	euro 3.179,67	5
da 17 a 20 HP................................	euro 3.179,67 più euro 269,12 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP...................................	euro 4.256,15 più euro 281,03 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore*

4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP................................	euro 2.253,88	5
da 20 a 22 HP..............................	euro 2.253,88 più euro 108,63 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP..................................	euro 2.579,76 più euro 168,90 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc...............................euro 507,37 5

da 351 a 500 cc...............................euro 679,81 5

oltre 500 cc....................................euro 894,47 7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. *Roulottes*...euro 770,92 5

6. *Residenze principali e secondarie*

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq................................euro 23,83/mq annui 4

oltre 120 mq..................................euro 23,83/mq annui 5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq.................................euro 19,62/mq annui 4

oltre 120 mq...................................euro 19,62/mq annui 5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq.................................euro 16,82/mq annui 4

oltre 120 mq...................................euro 16,82/mq annui 5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq...................................	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq....................................	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

	euro 14,02/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali..	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie..	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

	euro 3,50 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari

a tempo pieno conviventi..........................euro 14.156,81 per ciascun collaboratore 4

a tempo parziale o non conviventi............euro 8,06 per ora lavorata 4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da corsa o da equitazione

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa................................euro 6.307,49 7

cavalli da equitazione......................euro 4.204,99 6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa................................euro 12.614,98 7

cavalli da equitazione......................euro 7.008,32 6

9. Assicurazioni di ogni tipo

(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

ammontare del premio 10

05A03852

PROVVEDIMENTO 7 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale dell'ACI di Savona - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 29 marzo 2005 dalle ore 11,45 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Savona ha comunicato - con nota n. 321 del 25 marzo 2005, la chiusura al pubblico il giorno 29 marzo 2005 dalle ore 11,45 alle ore 13 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Genova — con nota prot. n. 930/2005 del 30 marzo 2005 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 7 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* BARUFFI

05A03716

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 marzo 2005, il mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati sono rimasti chiusi al pubblico nell'intera giornata del 18 marzo 2005, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 17 marzo 2005, prot. 708/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 19 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

05A04240

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Macerata - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 marzo 2005, il mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Macerata - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati sono rimasti chiusi al pubblico nell'intera giornata del 18 marzo 2005, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 24 marzo 2005, prot. 782/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 19 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

05A04241

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 marzo 2005, il mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati sono rimasti chiusi al pubblico nell'intera giornata del 18 marzo 2005, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 17 marzo 2005, prot. 707/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 19 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

05A04242

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 18 marzo 2005, il mancato funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli Uffici sopra individuati sono rimasti chiusi al pubblico nell'intera giornata del 18 marzo 2005, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 16 marzo 2005, prot. 699/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ancona, 19 aprile 2005

p. *Il direttore regionale:* MONSÙ

05A04243

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - Serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 3477 del 4 aprile 2005, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Agrigento, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, ubicato in via Mazzini n. 134 e 253 in data 31 marzo 2005, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato, in data 31 marzo 2005, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mazzini n. 134 e 253.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 12 aprile 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

05A03802

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancata o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 2164 del 21 marzo 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ravenna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare per l'intera giornata in data 18 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 219 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ravenna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ravenna per l'intera giornata, in data 18 marzo 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 aprile 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A04244

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 2143 del 18 marzo 2005 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Modena, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per l'intera giornata in data 18 marzo 2005;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, ed i Comitati di Base in Cobas, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 218 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Modena;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Modena per l'intera giornata, in data 18 marzo 2005.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 aprile 2005

Il direttore regionale: IMBROGLINI

05A04246

PROVVEDIMENTO 20 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 3754 del 4 maggio 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, limitatamente al pro-

tocollo generale, al servizio di consultazione catastale ed al servizio certificazione atti, nel giorno 18 marzo 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle OO.SS. Nazionali della maggior parte del personale tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. 5582 del 7 aprile 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, limitatamente al protocollo generale, al servizio di consultazione catastale ed al servizio certificazione atti, nel giorno 18 marzo 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 aprile 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

05A04245

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 marzo 2005.

Aggiornamento per il trimestre aprile-giugno 2005 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro *Ct* e modificazioni dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 54/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge n. 368/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004;

il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004, recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004, recante determinazione delle modalità di vendita dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'anno 2005 (di seguito: decreto del Ministro delle attività produttive 24 dicembre 2004).

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/97), e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99 (di seguito: deliberazione n. 24/99), 28 dicembre 2000, n. 244/00 (di seguito: deliberazione n. 244/00), 27 febbraio 2002, n. 24/02 (di seguito: deliberazione n. 24/02), 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04, 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: delibe-

razione n. 103/04), 29 settembre 2004, n. 171/04 (di seguito: deliberazione n. 171/04) e 30 dicembre 2004, n. 252/04 (di seguito: deliberazione n. 252/04);

la deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato *A*, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04;

la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 79/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;

la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 224/04;

la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 231/04 (di seguito: deliberazione n. 231/04);

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04.

Viste:

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico) 8 marzo 2005, prot. Autorità n. 005146 dell'11 marzo 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico 10 marzo 2005, prot. Autorità n. 005160 dell'11 marzo 2005, integrata con comunicazione in data 23 marzo 2005, prot. Autorità n. 006538 del 25 marzo 2005;

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 15 marzo 2005, prot. Autorità n. 005765, del 18 marzo 2005;

la comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) 15 marzo 2005, prot. Autorità n. 006212 del 23 marzo 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico 16 marzo 2005, prot. Autorità n. 005926 del 21 marzo 2005;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 marzo 2005, prot. Autorità n. 006507 del 25 marzo 2005;

la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della rete in data 24 marzo 2005, prot. Autorità n. 006600 del 29 marzo 2005;

la comunicazione del Ministero delle attività produttive 8 marzo 2005, prot. n. 0004257, ricevuta dall'Autorità in data 14 marzo 2005, prot. Autorità n. 005243 (di seguito: comunicazione Map 8 marzo 2005);

la comunicazione dell'Autorità al Gestore della rete in data 16 marzo 2005, prot. GB/M05/1073/mp;

la comunicazione del Ministero delle attività produttive 21 marzo 2005, prot. n. 0005007, ricevuta dall'Autorità in data 22 marzo 2005, prot. Autorità n. 006101;

la comunicazione del Gestore della rete 29 marzo 2005, prot. Autorità n. 006675, del 29 marzo 2005.

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro venti giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi l'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del Testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

con la partecipazione della domanda nella borsa elettrica a partire dal 1° gennaio 2005, sì è reso necessario considerare tra i costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico anche gli oneri di sbilanciamento attribuiti al medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato;

il Gestore della rete, ai sensi della deliberazione n. 168/03, determina i corrispettivi di dispacciamento, inclusi gli oneri di sbilanciamento, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza;

in ragione di quanto precisato nel precedente alinea gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato sono ad oggi disponibili per il solo mese di gennaio 2005;

lo sbilanciamento attribuito all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato è stato nel mese di gennaio inferiore al 10% del suo fabbisogno programmato;

le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevati, previste dalla deliberazione n. 168/03, prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 10% del programma finale cumulato relativo ad un punto di dispacciamento si applichi il

prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 19, comma 19.3, lettera *b)* di cui alla medesima deliberazione;

relativamente al periodo gennaio-febbraio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso il costo di sbilanciamento del mese di gennaio 2005, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo trimestre 2005, pari a circa 40 milioni di euro;

permane un elemento di incertezza relativo alla quantità di energia elettrica destinata all'Acquirente unico e ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

relativamente al periodo gennaio-febbraio 2005, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e dal Gestore della rete, non si evidenziano scostamenti di rilievo tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA;

l'Acquirente unico ha proceduto ad iscrivere a bilancio un risconto passivo pari a circa 2 milioni di euro, relativo alla differenza tra i costi di funzionamento del medesimo Acquirente unico nell'anno 2004 quantificati in via provvisoria dall'Autorità, pari a 8,2 milioni di euro, e i costi di funzionamento effettivamente sostenuti, pari a circa 6,2 milioni di euro;

con deliberazione n. 252/04, l'Autorità ha quantificato in via preliminare il livello dei costi di funzionamento riconosciuti all'Acquirente unico per l'anno 2005, pari a 8,2 milioni di euro;

sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo integrato, il Conto per la reintegrazione delle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione dell'energia elettrica nella transizione, finanziato dalla componente A_6, evidenzia, nel medio periodo, esigenze di gettito superiori a quelle garantite dalle attuali aliquote della medesima componente A_6;

in esito alla citata comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore della rete del 24 marzo 2005, è necessario condurre approfondimenti circa gli oneri gravanti sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

sulla base delle informazioni disponibili relative all'approvvigionamento, da parte del Gestore della rete, di risorse per il servizio di interrompibilità del carico nell'anno 2004, l'applicazione dell'elemento INT e del corrispettivo di cui all'art. 52.5 della deliberazione n. 168/03 ha determinato, per l'anno 2004, un ricavo superiore ai costi sostenuti dal Gestore della rete per il predetto approvvigionamento, in ragione della minor contrattualizzazione del servizio;

con riferimento all'anno 2004, si registra un residuo positivo di circa 31 milioni di euro conseguente dalla differenza tra il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui all'art. 47 della deliberazione n. 48/04 e l'erogazione dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;

il residuo positivo di cui al precedente alinea determina la necessità di un minor introito per la componente CD per l'anno 2005, per finanziare il regime transitorio istituito dal decreto legislativo n. 379/2003;

l'Autorità in data 25 giugno 2004 ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:

i) alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;

ii) alle «misure di compensazione territoriale» di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 314/2003;

nella richiamata segnalazione l'Autorità evidenziava, tra l'altro, l'opportunità di estendere a tutti i clienti finali l'applicazione della componente tariffaria destinata a finanziare il conto per le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;

secondo quanto indicato nella comunicazione Map 8 marzo 2005, è prevista «... la possibilità di estendere l'attuale componente UC_4 anche ai clienti liberi»;

la componente UC_1, di cui al comma 1.1 del testo integrato, destinata a coprire gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, è stata attivata con deliberazione n. 252/04.

Considerato che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 252/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in diminuzione inferiore al 3%.

Ritenuto opportuno:

rettificare il Testo integrato prevedendo:

a) l'applicazione della componente tariffaria UC_4 a tutti i clienti finali, sia liberi che vincolati e la contestuale soppressione della componente tariffaria A_8;

b) l'introduzione di disposizioni in materia di esazione delle componenti tariffarie UC_1 e UC_4;

trattare gli oneri di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato quali costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al corrispondente prezzo del mercato del giorno prima;

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al primo trimestre dell'anno 2005, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

rivedere in diminuzione la stima del costo medio annuo sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, coerentemente con le previsioni rese disponibili dal Gestore della rete con la citata comunicazione del 15 marzo 2005, adeguando conseguentemente l'elemento OD;

che a parziale copertura dei costi per il funzionamento dell'Acquirente unico, relativi all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato nell'anno 2005, sia utilizzato l'ammontare riscontato nel bilancio 2004, relativo ai minori costi di funzionamento sostenuti nel medesimo anno 2004;

rimandare a successivi provvedimenti dell'Autorità le decisioni relative alla determinazione in via definitiva dei costi riconosciuti per il funzionamento dell'Acquirente unico per gli anni 2004 e 2005, fermo restando la garanzia di equilibrio economico di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999;

adeguare il valore delle componenti tariffarie A_6 e UC_5, nonché degli elementi CD e INT e dei corrispettivi di cui agli articoli 37.2 e 37.3 e al comma 52.5 della deliberazione n. 168/03.

Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato).

Art. 2.
Modificazioni del Testo integrato

2.1 L'art. 16 del Testo integrato è sostituito con il seguente:

«Art. 16
Componenti UC_3, UC_4, UC_6 e MCT

16.1 Ciascuna impresa distributrice applica ai clienti finali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da *b)* a *f)*, le componenti UC_3, UC_4, UC_6 e MCT.».

2.2 Alla lettera *f)* dei commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo integrato, dopo la parola «UC_3,» è aggiunta la parola «UC_4,».

2.3 La lettera *f)* del comma 52.2 del Testo integrato è soppressa.

2.4 Al comma 53.1 del Testo integrato, le parole «componenti UC_3, UC_5, UC_6 e MCT» sono sostituite con le parole «componenti UC_1, UC_3, UC_4, UC_5, UC_6 e MCT».

2.5 Nella rubricazione dell'art. 54 del Testo integrato è soppressa la parola «A_8».

2.6 Al comma 54.1 del Testo integrato le parole «A_2, A_3, A_4, A_5, A_6 e A_8» sono sostituite con le parole «A_2, A_3, A_4, A_5 e A_6».

2.7 Nella rubricazione dell'art. 57 del Testo integrato, le parole «componenti UC_3 e UC_5» sono sostituite con le parole «componenti UC_1, UC_3, UC_4 e UC_5».

2.8 Al comma 57.1 del Testo integrato, dopo le parole «delle componenti UC_3» sono aggiunte le parole «e UC_4».

2.9 Al comma 57.2 del Testo integrato, le parole «della componente UC_5» sono sostituite con le parole «delle componenti UC_1 e UC_5».

2.10 Alla lettera *i)* del comma 59.1 del testo integrato, la parola «A_8» è sostituita con la parola «UC_4».

Art. 3.
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/03

3.1 Le tabelle 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione n. 168/03, sono sostituite dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente provvedimento.

Art. 4.
Aggiornamento del parametro Ct

4.1 Per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 è confermato il valore del parametro *Ct*, di cui al comma 3.2 della deliberazione n. 252/04.

Art. 5.
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

5.1 I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, dell'elemento INT e dell'elemento CD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 allegate al presente provvedimento. I valori della componente CCA per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 8.1, 8.2 e 8.3 allegate al presente provvedimento.

5.2 I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 sono fissati nelle tabelle 9 e 10 allegate al presente provvedimento.

5.3 Per l'elemento VE per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 252/04.

5.4 Per l'elemento DP per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04.

5.5 I valori delle componenti tariffarie A e delle componenti tariffarie UC_1, UC_3, UC_4, UC_5, UC_6 e MCT, per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2005, sono fissate come indicato nelle tabelle 11.1, 11.2 e 12 allegate al presente provvedimento.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'Allegato *A* alla deliberazione n. 5/04, con le modifiche e integrazioni risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità l'Allegato *A* alla deliberazione n. 168/03, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° aprile 2005.

Milano, 30 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

ALLEGATI

Tabella 1

Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti (art. 37.2)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,04000000	0,04000000	0,04000000	0,04000000

Tabella 2

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva (art. 37.3)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,26980259	0,10854127	0,05892241	0,00000000

Tabella 3

Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (art. 52.5)	F1	F2	F3	F4
centesimi di €/kWh	0,67450649	0,27135318	0,14730601	0,00000000

Tabella 4.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	6,59
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,59
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,19
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,30
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,01
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,17

Tabella 4.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,74	4,84
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	8,69	4,79
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	8,79	4,89
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	8,25	4,55
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,35	4,65
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,13	4,51

Tabella 4.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	10,53	9,07	7,93	4,71
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	10,53	9,07	7,93	4,71
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,53	9,07	7,93	4,71
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	9,99	8,60	7,53	4,47
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,99	8,60	7,53	4,47
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	9,78	8,42	7,37	4,37

Tabella 5.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,29
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,28
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,29
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,27
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,27
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,27

Tabella 5.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,29	0,29	0,29	0,29
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,29	0,29	0,29	0,29
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,29	0,29	0,29	0,29
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,28	0,28	0,28	0,28
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,28	0,28	0,28	0,28
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,27	0,27	0,27	0,27

Tabella 6.1: Elemento INT per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		INT (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,14
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,05
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,18
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,05
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,19
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,13

Tabella 6.2: Elemento INT per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		INT (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,75	0,30	0,16	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,75	0,30	0,16	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,75	0,30	0,16	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,71	0,29	0,15	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,71	0,29	0,15	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,69	0,28	0,15	0,00

Tabella 7.1: Elemento CD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,05
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,02
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,07
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,02
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,08
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,05

Tabella 7.2: Elemento CD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,30	0,12	0,07	0,00
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,30	0,12	0,07	0,00
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,30	0,12	0,07	0,00
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,28	0,11	0,06	0,00
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,28	0,11	0,06	0,00
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,28	0,11	0,06	0,00

Tabella 8.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	7,10
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,97
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	7,76
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	5,67
lettera e)	Altre utenze in media tensione	7,58
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	6,65

Tabella 8.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,25	5,35
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	9,07	5,17
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,36	5,46
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	8,62	4,92
lettera e)	Altre utenze in media tensione	8,92	5,22
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,61	4,99

Tabella 8.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,90	9,81	8,48	5,03
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,90	9,81	8,48	5,03
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,90	9,81	8,48	5,03
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	11,29	9,31	8,05	4,78
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,29	9,31	8,05	4,78
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,05	9,11	7,88	4,67

Tabella 9: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	3,85
901	1800	3,85
1801	2640	5,74
2641	4440	7,19
	oltre 4440	5,74

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	5,74

Tabella 10: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	6,06
901	1800	6,09
1801	2640	7,98
2641	4440	9,43
	oltre 4440	7,98

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)
	7,98

Tabella 11.1: Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a	centesimi di euro/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	centesimi di euro/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,06	0,06	-	0,71	0,71	-	0,09	0,09	-	0,03	0,03	0,09	0,09
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,04	0,04	-	0,90	0,90	-	0,17	0,17	-	0,02	0,02	0,09	0,09
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
lettera di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,06	-	-	0,71	-	-	0,17	-	-	0,03	-	0,09	-
lettera di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,03	0,03	4.469,37	0,97	0,97		0,17	0,17	366,68	0,01	0,01	0,09	0,09
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	-	-	0,71	-	-	0,17	-	-	0,01	-	0,09	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,03	-	3.718,79	0,79	-	-	0,17	-	366,68	0,01	-	0,09	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,03	-	4.689,96	0,73	-	-	0,17	-	366,68	0,01	-	0,09	-

Tabella 11.2: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC1		UC3		UC4		UC5		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	19,30	0,01	-	0,02
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,02	-	0,02
lettera c) Altre utenze in bassa tensione													
lettera di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	0,04	-	0,03	-	0,04	158,88	-	0,01	-	0,02
lettera di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	0,04	-	0,03	-	0,04	158,88	-	0,01	-	0,02
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,05	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,01	-	0,02
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,05	-	0,02	-	0,02	-	0,04	9.185,88	-	-	-	0,02
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,05	-	0,01	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	0,02

Tabella 12: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*A6*	*UC1*	*UC3*		*UC4*	*UC5*	*UC6*			*MCT*
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,03	0,73	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,03	0,73	0,17	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Utenze sottese comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

05A03853

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decadenza di taluni concessionari dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3012 del comune di Angri (Salerno), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3012 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di ANGRI (Salerno).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3013 del comune di Noto (Siracusa), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3013 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Noto (Siracusa).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3016 del comune di Milano, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha giá subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1º dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3016 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Milano.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3019 del comune di Gragnano (Napoli), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1º dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il Concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3019 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Gragnano (Napoli).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3020 del comune di Torino, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3020 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Torino.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3094 del comune di Bari, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3094 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Bari.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3574 del comune di Savona, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3574 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Savona.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3575 del comune di Enna, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3575 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Enna.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3576 del comune di Colleferro (Roma), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1º dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3576 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Colleferro (Roma).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3578 del comune di Ariano Irpino (Avellino), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1º dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3578 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3706 del comune di Aci Catena (Catania), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata Ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3706 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Aci Catena (Catania).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3707 del comune di Cecina (Livorno), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1° dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3707 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cecina (Livorno).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Step S.r.l. titolare della concessione n. 3708 del comune di Cossato (Biella), ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 2003, ma non ha adempiuto agli obblighi di pagamento ivi previsti né a quelli derivanti dall'atto di concessione;

Considerato che per tali inadempienze, il concessionario ha già subito il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale con provvedimento prot. 2004/50851/COA/CPS/SCO del 16 settembre 2004 e che tale provvedimento è stato impugnato innanzi al TAR Lazio che con ordinanza n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento stesso;

Tenuto conto che in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza questa Amministrazione ha ripristinato il collegamento con il totalizzatore nazionale con nota n. 2004/67265/COA/CPS/SCO del 1º dicembre 2004;

Considerato che con nota prot. n. 2004/68931/COA/CPS/SCO del 13 dicembre 2004 il predetto concessionario è stato nuovamente invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento degli importi a debito degli anni 2003 e 2004 nonché di quelli oggetto di rateizzazione per i quali i termini di versamento risultavano già scaduti;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato nuovamente disattivato il collegamento telematico dello stesso con il Totalizzatore Nazionale;

Tenuto conto dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 858/2004 del 22 febbraio 2005 che ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio n. 6106/2004 del 17 novembre 2004 e ha respinto l'istanza proposta in primo grado;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza ai predetti obblighi di pagamento;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' dichiarato decaduto il concessionario Step S.r.l., con sede legale in via S. Abbondio, 155 - Pompei (Napoli), dalla concessione n. 3708 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Cossato (Biella).

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale: TINO

05A03717

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

(Omissis).

Considerato che il concessionario Montanari Domenico Lucio titolare della concessione n. 3138 del comune di Cattolica, ha aderito alle migliori condizioni economiche disposte dalla citata legge n. 326 del 24 novembre 2003;

Considerato che con nota prot. n. 2004/33110/COA/CPS/SCO del 14 giugno 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione del minimo garantito relativo all'anno 2003 scaduta e non pagata;

Considerato che con nota prot. 2004/42630/COA/CPS del 28 luglio 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'integrazione dei saldi delle quote di prelievo dell'anno 2003 e 1º semestre 2004;

Considerato che con nota prot. 2004/59904/COA/CPS/SCO del 29 ottobre 2004 il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica relativa all'anno 2004, scaduta e non pagata;

Considerato che con le predette note, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sportive, è stato avviato il procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che il concessionario in questione non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione ed in conseguenza di ciò è stato disattivato il collegamento telematico dello stesso con il totalizzatore nazionale;

Considerato quindi di dover procedere alla dichiarazione di decadenza del predetto concessionario per inadempienza agli obblighi derivanti dall'adesione alle disposizioni recate dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 39, comma 12-*bis*, nonché agli obblighi di versamento previsti dal contratto di concessione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarato decaduto il concessionario Montanari Domenico Lucio, con sede legale in via Saffi, 18 - 47841 Cattolica (Rimini), dalla concessione n. 3138 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Pescara.

2. Sarà provveduto a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2005

Il direttore generale: TINO

05A03990

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 aprile 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2981
Yen giapponese	137,54
Lira cipriota	0,5821
Corona ceca	30,247
Corona danese	7,4489
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68115
Fiorino ungherese	249,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4298
Zloty polacco	4,2054
Corona svedese	9,1453
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	39,695
Franco svizzero	1,5418
Corona islandese	82,46
Corona norvegese	8,1315
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3850
Leu romeno	36183
Rublo russo	36,0350
Nuova lira turca	1,7662
Dollaro australiano	1,6661
Dollaro canadese	1,6112
Yuan cinese	10,7437
Dollaro di Hong Kong	10,1235
Rupia indonesiana	12572,10
Won sudcoreano	1296,54
Ringgit maltese	4,9327
Dollaro neozelandese	1,7831
Peso filippino	70,519
Dollaro di Singapore	2,1384
Baht tailandese	51,257
Rand sudafricano	7,9119

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04268

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flumechina 40% Liquida Nuova ICC S.r.l.».

Provvedimento n. 78 del 24 marzo 2005

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato FLUMECHINA 40% LIQUIDA NUOVA ICC S.R.L.

Richiesta di aggiunta di sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., via Walter Tobagi n. 7/B - Peschiera Borromeo (Milano).

Confezioni:

bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102630011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102630023.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato, attualmente prodotto presso l'officina Intervet Productions S.r.l. sito in Aprilia (Latina) anche presso l'officina Unione Commerciale Lombardia S.p.a., via G. di Vittorio n. 36 - Brescia per le operazioni produttive, il controllo del prodotto finito, il confezionamento ed il rilascio dei lotti del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Agrispet».

Provvedimento n. 80 del 31 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0103/001/IA/001.

Specialità medicinale per uso veterinario AGRISPET compresse effervescenti.

Confezioni:

astuccio 50 compresse - A.I.C. n. 102753011;

astuccio 100 compresse - A.I.C. n. 102753023;

barattolo 100 compresse - A.I.C. n. 102753035.

Titolare A.I.C.: Biojen International Limite, Naas, Co. Kildare (Irlanda) rappresentata in Italia dalla Schering Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 7,b,1 e n. 8,b - aggiunta officina produzione e rilascio lotti.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta, per le operazioni di confezionamento primario e di rilascio dei lotti, della seguente officina: Medentech Limited - Clonard Road - Whitemill Industrial Estate - Wexford, Irlanda.

Il presente provvedimento, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

05A03762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ubrocef»

Provvedimento n. 81 del 31 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario: UBROCEF.
Confezioni:
4 tubi iniettori da 10 g di sospensione - A.I.C. n. 101135010;
20 tubi iniettori da 10 g di sospensione - A.I.C. n. 101135022.
Variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione denominazione specialità medicinale.
Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origlio (Varese), codice fiscale n. 02384400129.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione denominazione specialità medicinale.
Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Mastricef». Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03764

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fuss Collare Antiparassitario».

Provvedimento n. 82 del 4 aprile 2005

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario FUSS COLLARE ANTIPARASSITARIO - A.I.C. n. 103190.
Richiesta variazione della denominazione della specialità in oggetto.
Tutte le preparazioni e le confezioni autorizzate.
Titolare A.I.C.: Alfamed S.A., 13ème rue LID-BP 560, Carros Cedex (France).
Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Repelt Collare Antiparassitario».
Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti e lo stabilimento di produzione.
Le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.
I lotti della specialità medicinale per uso veterinario prodotti con la precedente denominazione possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Pastobov».

Provvedimento n. 84 del 5 aprile 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0101/001/II/001.
Specialità medicinale per uso veterinario: PASTOBOV.
Confezioni:
10 flaconi da 1 dose (2 ml) - A.I.C. n. 102437011;
flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 102437023.
Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiunta officine produzione.
Si autorizza l'aggiunta delle seguenti officine:
1) per la formulazione e per il confezionamento primario: Merial Portes des Alpes 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest (Francia);
2) per il confezionamento secondario: Merial Lentilly 1, Chemin de Cruzols - 69959 Lentilly Cedex (Francia).
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03765

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Strevi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Piemonte in data 3 marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Strevi»;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Strevi (Alessandria) il 31 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con la quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la proposta di disciplinare di cui sopra;

ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «STREVI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Strevi» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per la seguente tipologia: «Strevi» passito.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Moscato bianco al 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito è interamente compresa nel territorio amministrativo del comune di Strevi in provincia di Alessandria.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all'albo, unicamente i vigneti acclivi, ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosa-marnosa e calcarea. Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito, sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari est, sud, ovest.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l'insolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.

Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il guyot tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi impianti ed i reimpianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito non deve essere superiore a 6.000 Kg per ettaro in coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12% vol. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine Controllata «Strevi» passito che intendono fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo acolometrico volumico naturale minimo di 12,5% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo, deve essere di 5.400 Kg per ettaro in coltura specializzata. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come sotto appresso specificato:

al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa 3.200 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 3.780 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.320 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 4.860 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol;

al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito: resa uva 5.400 Kg/ha;
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5% vol.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine ed delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed all'aria aperta; all'aria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoidrocondizionata escludendo il riscaldamento dell'uva e dell'ambiente.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del comune di Strevi e dei comuni confinanti con lo stesso (Acqui Terme, Cassine, Morsasco, Orsara Bormida, Ricaldone, Rivalta Bormida, Visone). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve.

La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700 litri per ettaro in coltura specializzata. In particolare il vigneto di nuovo impianto, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come appresso specificato:

al terzo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima vino: 1.620 litri/ha;

al quarto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima vino: 1.890 litri/ha;

al quinto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima vino: 2.160 litri/ha;

al sesto anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima vino: 2.430 litri/ha;

al settimo anno di impianto:
«Strevi» passito con menzione «vigna» produzione massima vino: 2.700 litri/ha.

È consentito l'uso di botti di legno.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati;

odore: ampio e caratteristico;

sapore: dolce, armonico, caratteristico, talvolta con predominanza di frutti maturi;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol, di cui almeno 12,50% vol effettivi; per il vino «Strevi» passito con l'indicazione «vigna»: 20% vol di cui almeno 13% vol effettivi; estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Strevi» passito è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione della denominazione di origine controllata «Strevi» passito è consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree, località, cascine o vigneti comprese nel territorio di produzione di cui all'art. 3, purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Strevi» passito la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nell'apposito elenco istituito dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al carattere usato per la denominazione di origine controllata «Strevi» passito.

Art. 8.

Confezionamento

Per l'immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1 con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore a 50 cl.

05A04092

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda presentata in data 2 febbraio 2005, dalla regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;

ha espresso nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, l'art. 5 disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A D.O.C. «BIVONGI»

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona delimitata nel precedente art. 3 - zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1º novembre dell'annata di produzione delle uve.

La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

05A04093

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» e la proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte, in data in data 1º ottobre 2003, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1º aprile 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con la quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la proposta di disciplinare di cui sopra;

ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «DOLCETTO DI DOGLIANI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di Dogliani».

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di: Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Ciglié, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando

per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Ciglié e Marsaglia, tra Rocca Ciglié e Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrà, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Doc «Dolcetto di Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico (volumico min. naturale)
«Dolcetto di Dogliani»	8.000	11,00 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine «Dolcetto di Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 7.200.

La resa massima della uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione del vino «Dolcetto di Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

AL TERZO ANNO

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico (volumico min. naturale)
«Dolcetto di Dogliani»	4.300	11,50 % vol

AL QUARTO ANNO

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico (volumico min. naturale)
«Dolcetto di Dogliani»	5.000	11,50 % vol

AL QUINTO ANNO

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico (volumico min. naturale)
«Dolcetto di Dogliani»	5.800	11,50 % vol

AL SESTO ANNO

Vini	Resa uva (kg/ha)	Titolo alcolometrico (volumico min. naturale)
«Dolcetto di Dogliani»	6.500	11,50 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzionew max di vino
«Dolcetto di Dogliani»	70%	5.600 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. È consentita a scopo migliorativo, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» più giovane a vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» più vecchio e viceversa.

5. Per la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» non è consentito che la scelta vendemmiale derivi dalla Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani superiore» o «Dogliani»

6. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» puo essere classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;

«Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna»: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Dolcetto di Dogliani», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I contenitori in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani» con menzione «vigna» seguito dal relativo toponimo, per la commercializzazione deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità nominale inferiore a 500 cl con esclusione di contenitori di capacità nominale di 200 cl.

05A04094

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 1° ottobre 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 novembre 2004 sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale sopracitato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Dogliani (Cuneo) il 1º aprile 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Vista la nota della regione Piemonte del 14 aprile 2005 con la quale viene ribadito parere favorevole sull'istanza e la proposta di disciplinare di cui sopra,

ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE» O «DOGLIANI»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per la seguenti tipologia: «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani».

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Ciglié ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine che, passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all'incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani. Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, tra Rocca Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Niella Tanaro, tra Ciglié e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del Rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	7.000	12,50% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.

La resa massima della uve in vino non deve essere superiore al 70%, qualora la resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno sette anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

AL TERZO ANNO

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	3.800	13,00% vol.

AL QUARTO ANNO

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	4.400	13,00% vol.

AL QUINTO ANNO

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	5.000	13,00% vol.

AL SESTO ANNO

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico volumico min. naturale
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	5.700	13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.

Tuttavia, tenuto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max vino
—	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	68%	4.760 l/ha

Per l'impiego della menzione «vigna» fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l'eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

Vini	Durata mesi	Decorrenza
	—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	12	15 ottobre dell'anno di raccolta delle uve

Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

Vini	Data
—	—
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»	1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.

5. È consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola per ogni partita e previa segnalazione agli organismi competenti, nella misura massima del 15%, di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» più giovane a vino Docg «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

6. Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.

Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» non può essere classificato con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Dogliani».

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» con menzione «vigna»: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», e consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

05A04095

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,

Esaminata la domanda inoltrata dal Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.C. Matera e fatta propria dalla Regione Basilicata in data 13 maggio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Matera»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Matera il 22 marzo 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

ha espresso, nella riunione del 14 aprile 2005, presente il funzionario della Regione Basilicata, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MATERA»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Matera» Rosso;

«Matera» Primitivo;

«Matera» Moro;

«Matera» Greco;

«Matera» Bianco;

«Matera» Spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Matera» Rosso:

Sangiovese: minimo 60%; Aglianico: minimo 10%; Primitivo: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

«Matera» Primitivo:

Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Moro:

Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.

«Matera» Greco:

Greco bianco: Minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.

«Matera» Bianco:

Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco bianco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

«Matera» Spumante:

Malvasia bianca di Basilicata: Minimo 70%; Greco: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Matera.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi.

Densità di impianto.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.

È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Forzature ed irrigazione.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione uva Tonnellate/ettaro	Titolo alcoolometrico volumico naturale minimo % vol.
«Matera» Rosso	10	11,50
«Matera» Primitivo	10	12,50
«Matera» Moro	10	11,50
«Matera» Greco	10	10,50
«Matera» Bianco	10	10,50
«Matera» Spumante	10	12,00

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. Basilicata. Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere rivendicata a D.O.C. «Matera».

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Basilicata.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere realizzate nella stessa area di vinificazione.

La spumantizzazione deve essere effettuata all'interno della zona di vinificazione di cui al comma 1.

La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» spumante deve essere effettuata con fermentazione in bottiglia o con metodo classico, ai sensi del regolamento CE 1493/99.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

Resa uva/vino e vino/ha.

La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino %
«Matera» Rosso	70
«Matera» Primitivo	70
«Matera» Moro	70
«Matera» Greco	70
«Matera» Bianco	70
«Matera» Spumante	70

Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5%, senza che abbia diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Matera» Rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: complesso, fruttato;

sapore: armonico, tipico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Primitivo:

colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;

profumo: intenso, persistente caratteristico;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;

acidità totale minima: 4.5g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Moro:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, persistente;

sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.00 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.

«Matera» Greco:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Bianco:

colore: giallo paglierino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19.0 g/l.

«Matera» Spumante:

spuma: fine, persistente;

colore:giallo paglierino;

profumo: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico, caratteristico;

titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;

acidità totale minima: 5.0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18.0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, a norma di legge, il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.

Per i Vini a denominazione di origine controllata «Matera» rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 10 litri.

Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

05A04096

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Bioprogress»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 147 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELORAZEPAM BIOPROGRESS, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, codice fiscale 07696270581.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938012 (in base 10) 128RQW (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938024 (in base 10) 128RR8 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938036 (in base 10) 128RRN (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina 0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035938048 (in base 10) 128RS0 (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938012 (in base 10) 128RQW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938024 (in base 10) 128RR8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035938036 (in base 10) 128RRN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - A.I.C. n. 035938048 (in base 10) 128RS0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035938012 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 035938024 «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 035938036 «2 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 035938048 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03871

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam ABC»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 148 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELORAZEPAM ABC, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 72, c.a.p. 10121, codice fiscale 08028050014.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036073017 (in base 10) 12DVKT (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse:

A.I.C. n. 036073029 (in base 10) 12DVL5 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036073031 (in base 10) 12DVL7 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina 0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036073043 (in base 10) 12DVLM (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036073017 (in base 10) 12DVKT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036073029 (in base 10) 12DVL5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 036073031 (in base 10) 12DVL7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036073043 (in base 10) 12DVLM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036073017 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036073029 «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036073031 «2 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036073043 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03870

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Brunifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 149 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELORAZEPAM BRUNIFARMA, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, via Maestra La Barbera n. 18, c.a.p. 90017, codice fiscale 04874220827.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998018 (in base 10) 12BLB2 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998020 (in base 10) 12BLB4 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998032 (in base 10) 12BLBJ (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina 0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml

A.I.C. n. 035998044 (in base 10) 12BLBW (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto lntegro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998018 (in base 10) 12BLB2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998020 (in base 10) 12BLB4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035998032 (in base 10) 12BLBJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035998044 (in base 10) 12BLBW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035998018 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035998020 «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035998032 «2 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035998044 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03873

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delorazepam Merck Generics»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 156 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DELORAZEPAM MERCK GENERICS, nelle forme e confezioni: «0,5 mg compresse» 20 compresse; «1 mg compresse» 20 compresse; «2 mg compresse» 20 compresse e «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia n. 35, c.a.p. 20092, codice fiscale 13179250157.

Confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993017 (in base 10) 12BFFT (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 0,5 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 0,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 54,5 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg.

Confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993029 (in base 10) 12BFG5 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 53,9 mg; lattosio monoidrato 72 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; giallo arancio S (E 110) 0,1 mg.

Confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993031 (in base 10) 12BFG7 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: ogni compressa da 2 mg contiene:

principio attivo: delorazepam 2 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 72 mg; cellulosa microcristallina 52,98 mg; sodio carbossimetilamido 5,5 mg; sodio diottilsolfosuccinato 0,5 mg; magnesio stearato 1 mg; silice colloidale 1 mg; eritrosina
0,02 mg.

Confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035993043 (in base 10) 12BFGM (in base 32);

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), Strada Paduni n. 240 (produzione completa);

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: delorazepam 0,1 g;

eccipienti: etanolo 96% 13 ml; glicerolo 8 ml; acqua depurata 5 ml; glicasol N 2 ml; sodio saccarinato 1 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 035937, relativo al farmaco: «Biodelexan» e successive modifiche;

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993017 (in base 10) 12BFFT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993029 (in base 10) 12BFG5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «2 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035993031 (in base 10) 12BFG5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 035993043 (in base 10) 12BFGM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035993017 «0,5 mg compresse» 20 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035993029 «1 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035993031 «2 mg compresse» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 035993043 «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03872

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dell'Unioncamere per il periodo economico 2001-2002 e 2003

In data 14 aprile 2005 alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del C.C.N.L. in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del dott. Antonio Guida (firmato)
per delega del presidente avv. Guido Fantoni

e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali		Confederazioni sindacali	
CGIL/F.P.	(firmato)	CGIL	(firmato)
CISL/F.P.S.	(firmato)	CISL	(firmato)
UIL/F.P.L.	(firmato)	UIL	(firmato)
DICCAP (Snalc-Fenal-Sulpm)	(firmato)	CONFSAL	(firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale non dirigente dell'Unioncamere periodo economico 2001-2002 e 2003.

TITOLO I

PARTE ECONOMICA

Capo I

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L. di parte economica, relativo al periodo economico 2001-2002 e 2003, si applica al personale destinatario del C.C.N.L. Unioncamere stipulato il 4 marzo 2003 (d'ora in avanti «C.C.N.L. 4 marzo 2003»).

2. Il presente C.C.N.L. è stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Incrementi degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 57 del C.C.N.L. 4 marzo 2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella allegata tabella *A*, alle decorrenze ivi previste.

2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite nella allegata tabella *B*.

Art. 3.

Effetti degli incrementi stipendiali

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativo al periodo 2001-2002 e 2003, gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *A*, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione dei C.C.N.L., gli incrementi di cui all'art. 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio ai valori stipendiali.

Art. 4.

Integrazione delle risorse per le politiche del personale e per la produttività

1. Le risorse per le politiche del personale e per la produttività di cui all'art. 59 del C.C.N.L. 4 marzo 2003 sono ulteriormente incrementate:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2001, di un importo pari a € 14,31 pro-capite per 14 mensilità;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2002, di un ulteriore importo pari a € 14,65 pro-capite per 14 mensilità;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2003, di un ulteriore importo pari a € 16,79 pro-capite per 14 mensilità.

TAVOLA *A*

INCREMENTI STIPENDI TABELLARI (ART. 2, COMMA 1)
(Importi in €)

	Aumenti × 14 mensilità		
	1º gennaio 2001	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003
Quadro intermedio	57,40	65,20	87,20
1º livello	50,90	57,90	77,40
2º livello	45,70	51,90	69,40
3º livello	40,80	46,30	62,00
4º livello	37,50	42,60	57,10
5º livello	34,70	39,50	52,80
6º livello	33,10	37,60	50,30
7º livello	29,20	33,20	44,40

TAVOLA *B*

NUOVI STIPENDI TABELLARI (ART. 2, COMMA 2)
(Importi annuali per dodici mensilità in €)

	1º gennaio 2001	1º gennaio 2002	1º gennaio 2003
Quadro intermedio	21.073,68	21.856,08	22.902,48
1º livello	18.099,96	18.794,76	19.723,56
2º livello	15.652,80	16.275,60	17.108,40
3º livello	13.368,96	13.924,56	14.668,56
4º livello	11.855,76	12.366,96	13.052,16
5º livello	10.557,00	11.031,00	11.664,60
6º livello	9.791,64	10.242,84	10.846,44
7º livello	7.964,04	8.362,44	8.895,24

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Con riferimento alla disciplina per l'incremento delle risorse per le politiche del personale e per la produttività, le parti concordano che le somme corrispondenti alle diverse quote di incremento, non utilizzate nei tre anni di riferimento per impossibilità materiale, saranno di fatto trasferite sulle risorse dell'anno 2004.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno reciprocamente atto che il prossimo C.C.N.L. Unioncamere avrà valenza normativa per il periodo 2004-2007 e valenza economica per il biennio 2004-2005.

05A03932

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Nuova da destinare a struttura ricettiva, adottato dal cosiglio comunale di Melendugno.

La giunta della regione Puglia con atto n. 485 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso della Masseria Nuova da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Melendugno (Lecce), con delibera n. 5 del 10 febbraio 2004, in variante al PRG vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98.

05A03953

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale Masseria Pasulo da destinare a struttura ricettiva, adottato dal Consiglio comunale di Melendugno.

La giunta della regione Puglia con atto n. 486 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale Masseria Pasulo da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Melendugno (Lecce), con delibera n. 6 del 10 febbraio 2004, in variante al PRG vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98.

05A03954

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso di un complesso rurale da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Melendugno.

La giunta della regione Puglia con atto n. 487 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale in ditta Sicuro Valerio S.r.l. da destinare a struttura ricettiva nella tipologia di affittacamere, adottato dal consiglio comunale di Melendugno (Lecce), con delibera n. 23 del 6 marzo 2003, in variante al PRG vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98.

05A03955

Approvazione del progetto relativo al cambio di destinazione d'uso di un complesso rurale Masseria Pasulo da destinare a struttura ricettiva, adottato dal consiglio comunale di Alberobello.

La giunta della regione Puglia con atto n. 488 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso dei manufatti rurali in ditta De Lorenzo Giorgio da destinare a struttura ricettiva nella tipologia di affittacamere, adottato dal consiglio comunale di Alberobello (Bari), con delibera n. 50 del 29 luglio 2000, in variante al PRG vigente, ai sensi della L.R. n. 20/98.

05A03956

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501098/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.